Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 88

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 31 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

## SOMMARIO

*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*



**COMUNITA' EUROPEE**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI ED ESAMI**



**REGIONI**

**Regione Abruzzo**



**Regione Valle d'Aosta**



**Regione Sicilia**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1110.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati del Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

farmacia veterinaria;
tossicologia e controllo degli inquinamenti;
analisi biologiche;
farmacognosia;
farmacologia applicata;
tossicologia.

Art. 2.

L'art. 91 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 91. — Il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica ed il corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comportano esami distinti alla fine di ciascun anno.

Gli studenti non possono sostenere l'esame di:

*a*) esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno) se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

*b*) esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (secondo anno) se non hanno superato l'esame di chimica organica;

*c*) chimica organica se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

*d*) chimica biologica se non hanno superato l'esame di chimica organica e di fisica;

*e*) chimica farmaceutica e tossicologica (primo e secondo anno) se non hanno superato l'esame di chimica organica;

*f*) fisiologia generale se non hanno superato l'esame di anatomia umana e di chimica biologica;

*g*) farmacologia se non hanno superato l'esame di fisiologia generale;

*h*) tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno superato l'esame di farmacologia.

Taluni corsi possono essere mutuati da altre facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1982
*Registro n.* 38 *Istruzione, foglio n.* 272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1111.**

**Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 138, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli 5 e 11 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 5. — Il consiglio direttivo è composto:

*a*) del direttore della Scuola, che lo presiede;

*b*) del rettore dell'Università di Pisa;

*c*) dei presidi della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

*d*) del vice direttore della Scuola;

*e*) dei professori di ruolo e fuori ruolo della Scuola;

*f*) di due rappresentanti dei professori incaricati esterni ed assistenti, uno per ciascuna classe;

*g*) di due rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna classe;

*h*) di due rappresentanti degli allievi, uno per ciascuna classe;

*i*) di due rappresentanti del personale non docente;

*l*) del direttore amministrativo.

I rappresentanti di cui alle lettere *f*) e *g*) vengono scelti dai colleghi della rispettiva classe ogni anno entro il 31 dicembre mediante elezione a scrutinio segreto; coloro che vengono a cessare nel corso dell'anno, saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti.

I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno entro il 31 dicembre a scrutinio segreto dagli allievi riuniti in assemblea e rimangono in carica fino all'avvenuta elezione dei rappresentanti dell'anno successivo, comunque non oltre il 31 dicembre.

Coloro che vengono a cessare nel corso dell'anno saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti.

I rappresentanti del personale non docente sono eletti entro il 31 dicembre di ogni anno a scrutinio segreto da tutti i dipendenti non docenti della Scuola, di ruolo e non di ruolo, risultanti in servizio nel mese in cui ha luogo l'elezione e rimangono in carica fino alla avvenuta elezione dei rappresentanti dell'anno successivo, comunque non oltre il 31 dicembre. Se vengono a cessare nel corso dell'anno saranno sostituiti da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti.

Vicepresidente del consiglio direttivo è il vicedirettore della Scuola.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore amministrativo. Questi, unitamente ai rappresentanti del personale non docente di cui alla lettera *i*), partecipa alle riunioni con voto deliberante per le questioni amministrative e concernenti il personale non insegnante della Scuola.

Gli enti che concorrano eventualmente al mantenimento dell'istituto con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto a designare un proprio rappresentante in seno al consiglio. I privati sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona.

I predetti hanno voto deliberante per le questioni amministrative.

Quando i membri di cui al comma precedente eccedono in numero di due il consiglio direttivo chiamerà a far parte, quali componenti del consiglio stesso, un numero uguale a detta eccedenza di professori di ruolo della facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali. Essi durano in carica un biennio e potranno essere riconfermati.

I rappresentanti di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) partecipano a tutte le riunioni del consiglio direttivo ma non hanno voto deliberante in quelle che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo ed alla designazione dei professori incaricati.

Art. 11. — Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Per i mutamenti di persone dovuti all'avvicendarsi di esse alle cariche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *l*) del primo comma dell'art. 5, non occorre autorizzazione ministeriale.

Nel caso in cui i professori di ruolo e fuori ruolo della Scuola appartengano tutti alla classe di lettere e filosofia ovvero a quella di scienze, sarà chiamato a far parte del consiglio direttivo anche un professore di ruolo rispettivamente della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ovvero della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, il quale abbia un incarico di insegnamento nella Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1982
*Registro n.* 38 *Istruzione, foglio n.* 254

---

LEGGE 25 marzo 1982, n. **107**.

**Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

I limiti di congrua previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 343, sono aumentati di un ammontare pari all'indennità integrativa spettante ai beneficiari ai sensi dell'articolo 45 della legge medesima. L'aumento decorre dalla data di revisione dei redditi beneficiari.

Con decorrenza dalla revisione predetta e per effetto dell'aumento dei limiti disposto dal comma precedente, l'indennità integrativa è soppressa e l'importo relativo è contestualmente assorbito nella liquidazione del nuovo assegno, ove spettante.

I limiti di congrua, determinati ai sensi del precedente primo comma, sono soggetti a rivalutazione biennale disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, al fine di adeguare i limiti stessi al tasso di incremento fatto registrare dall'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT. L'assegno da corrispondere ai singoli titolari è adeguato ai limiti di congrua così determinati.

La rivalutazione dell'assegno di cui al comma che precede non opera nei confronti di coloro che percepiscono a qualsiasi titolo l'indennità integrativa in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, salvo la rinunzia a detta indennità.

Fino alla revisione dei redditi beneficiari, si applicano le disposizioni della legge 26 luglio 1974, n. 343.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai supplementi di congrua concessi dopo il 1° gennaio 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1982

*p.* Il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
FANFANI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA — FORMICA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

---

LEGGE 25 marzo 1982, n. **108.**

**Modifica dell'articolo 51, comma undicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'undicesimo comma dell'articolo 51 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Il disposto di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dal nono comma del presente articolo, si applica, altresì, al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1982

*p.* Il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
FANFANI

SPADOLINI — BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

---

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1982, n. **109.**

**Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi alla assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale è stato istituito il Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981;

Considerato che le residue funzioni di liquidazioni sono state devolute allo speciale ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e che, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, il contenzioso delle cessate gestioni di liquidazione è stato affidato alla competenza dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;

Ritenuta la necessità e l'urgenza — al fine di sopperire alle sopravvenute gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse alla presa in carico di lavoro straordinariamente ingente — di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 marzo 1982 dall'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, è ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

*p.* Il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
FANFANI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1982
*Atti di Governo, registro n.* 38, *foglio n.* 26

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. **110.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia oncologica.

*Scuola di specializzazione in chirurgia oncologica*

Art. 187. — La scuola di specializzazione in chirurgia oncologica ha sede presso l'istituto di prima patologia speciale chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia oncologica. La scuola ha lo scopo di fornire al giovane laureato, che si voglia dedicare allo studio dei mezzi di diagnosi e di cura chirurgica delle neoplasie, un corso di specializzazione nel quale trovi spazio ogni utile conoscenza in questo settore.

Art. 188. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 189. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 190. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 191. — Il numero massimo degli iscritti è di quattro per anno di corso, e complessivamente di venti allievi per l'intero corso di studi. Pertanto il reparto clinico dell'istituto mette a disposizione numero ottanta posti letto.

Art. 192. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 193. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno:*

1) etiopatogenesi dei tumori ed immunologia in oncologia;
2) anatomia ed istologia patologica dei tumori;
3) epidemiologia dei tumori;
4) oncologia clinica;
5) clinica chirurgica oncologica (I);
6) senologia ed endocrinologia oncologica.

2° *Anno*:

1) clinica chirurgica oncologica (II);

2) semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce);

3) principi di programmazione terapeutica;

4) oncologia ginecologica;

5) oncologia maxillo-facciale e stomatologica;

6) oncologia otorinolaringoiatrica;

7) oncologia ortopedica.

3° *Anno*:

1) diagnosi radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche in oncologia;

2) diagnostica citologica e diagnostica istopatologica estemporanea;

3) principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore;

4) oncologia neurologica;

5) tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse) (I);

6) chirurgia plastica ricostruttiva.

4° *Anno*:

1) tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale;

2) radioterapia oncologica;

3) chemioterapia oncologica;

4) profilassi oncologica;

5) prognosi dei vari tipi di tumori e significato dei controlli periodici dei curati;

6) tecniche chirurgiche in oncologia (II).

5° *Anno*:

1) tecniche chirurgiche in oncologia: apparato respiratorio e mediastino;

2) tecniche chirurgiche in oncologia: apparato urinario e genitale maschile;

3) endocrinochirurgia oncologica;

4) chirurgia del dolore;

5) possibilità e tecniche della riabilitazione e del recupero;

6) tecniche chirurgiche in oncologia (III).

Art. 194. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 195. — Alla fine di ogni corso, gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia oncologica gli allievi dovranno superare l'esame di diploma, che consiste nella dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione, proposto dal direttore della scuola o da un docente della stessa, e dovranno sostenere una prova clinica.

Art. 196. — La direzione della scuola ha facoltà di invitare i cultori della materia, italiani e stranieri, a tenere lezioni, conferenze o seminari su argomenti di oncologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1982
*Registro n.* 38 *Istruzione, foglio n.* 258

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 111.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 135 a 140 relativi alla scuola di specializzazione in oncologia sono sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in oncologia*

Art. 135. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 136. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 137. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 138. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 139. — Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 140. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 141. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori I;
oncologia sperimentale I;
anatomia ed istologia patologica dei tumori I;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori II;
oncologia sperimentale II;
anatomia e istologia patologica dei tumori II;
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica I;
oncologia chirurgica I.

3° *Anno*:

oncologia medica II;
oncologia chirurgica II;
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

Ogni scuola dovrà provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 142. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 143. — Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1982
*Registro n.* 38 *Istruzione, foglio n.* 274

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. **112.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli 285, 286 e 287, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 285. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di gerontologia e geriatria dell'Università di Torino e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

Art. 286. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 287. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 288. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 289. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 290. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 291. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale);
anatomia e istologia patologica (biennale I);
biologia della senescenza (biennale I);
fisiopatologia (biennale I);
geriatria sociale (biennale I);
semeiotica (biennale I);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale I).

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale);
anatomia e istologia patologica (biennale II);
biologia della senescenza (biennale II);
fisiopatologia (biennale II);
geriatria sociale (biennale II);
semeiotica (biennale II);
radiologia e radioterapia (biennale I);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale II).

3° *Anno*:

neurologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale);
psicologia (annuale);
radiologia e radioterapia (biennale II);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale III);
clinica geriatrica (biennale I);
terapia medica (biennale I);
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale I).

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica (annuale);
formazione degli operatori geriatrici (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale);
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia (annuale);
psicogeriatria (annuale);
clinica geriatrica (biennale II);
terapia medica (biennale II);
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale II).

Art. 292. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 293. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1982
*Registro n.* 38 *Istruzione, foglio n.* 276

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° febbraio 1982.

**Ricostituzione di atti notarili andati distrutti o dispersi o divenuti illeggibili o incompleti in dipendenza del terremoto del 23 novembre 1980.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
ED
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli atti originali, dei repertori e dei registri dei notai in esercizio, che siano andati distrutti o dispersi o siano divenuti illeggibili o incompleti in dipendenza del terremoto del 23 novembre 1980.

Alla ricostituzione provvedono i notai in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e del presente decreto.

Art. 2.

Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i notai devono trasmettere al conservatore dell'archivio notarile distrettuale un elenco quanto più possibile completo degli atti, dei repertori e dei registri distrutti o dispersi o divenuti illeggibili o incompleti.

Art. 3.

Gli uffici pubblici in possesso di copie autentiche di atti da ricostituire ne rilasciano copia a richiesta dei notai interessati.

Questi possono anche desumere copia degli atti dalle copie autentiche che siano esibite da privati, salve le disposizioni del codice civile circa la loro efficacia probatoria.

L'archivio notarile distrettuale rilascia ai notai interessati copia dei repertori e dei registri da ricostituire desumendola dalle copie depositate nell'archivio stesso.

Art. 4.

Qualora siano andati distrutti o dispersi o siano divenuti illeggibili o incompleti atti di ultima volontà custoditi nei fascicoli speciali prescritti dalla legge notarile o testamenti olografi ricevuti fiduciariamente, il notaio è tenuto a darne avviso ai disponenti nel minor tempo possibile.

Inoltre, per i testamenti pubblici, gli interessati possono, dopo la morte del testatore, chiedere al conservatore dell'archivio notarile distrettuale la pubblicazione della copia del testamento trasmessa all'archivio a norma dell'art. 66, capoverso ultimo, della legge notarile.

Per l'apertura delle buste contenenti la detta copia sono osservate le formalità prescritte dall'art. 621 del codice civile per l'apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti.

Qualora il notaio interessato sia ancora in esercizio nel distretto, l'originale del verbale di apertura e pubblicazione con i relativi allegati viene consegnato, dopo che ne è stata eseguita copia da conservarsi nell'archivio notarile distrettuale, al notaio medesimo, a cura del quale è redatto, in carta libera, verbale del relativo deposito nella raccolta degli atti fra vivi ricevuti dal notaio, da annotarsi nel repertorio generale. Copia autentica del verbale di deposito viene rilasciata all'archivio notarile distrettuale, che la conserva insieme a quella del verbale di apertura e pubblicazione.

Art. 5.

Nei casi di cessazione dei notai dall'esercizio o di trasferimento ad altro distretto, alla ricostituzione degli atti, dei repertori e dei registri distrutti o dispersi o divenuti illeggibili o incompleti provvede, in luogo del notaio cessato o trasferito, l'archivio notarile distrettuale competente.

Art. 6.

E' ordinata la ricostituzione degli atti notarili originali distrutti o dispersi o divenuti illeggibili o incompleti negli archivi notarili distrettuali in dipendenza del terremoto. A tale effetto gli uffici del registro e gli archivi notarili mandamentali trasmettono agli archivi notarili sopra indicati, su richiesta dei rispettivi conservatori, le copie previste dall'art. 76 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 e dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. La trasmissione da parte degli uffici del registro deve essere effettuata ancorché non sia decorso il prescritto termine di dieci anni. Gli uffici del registro, se necessario, possono trattenere riproduzioni, autenticate dai rispettivi capi di ufficio, delle trasmettende copie.

Qualora siano andate distrutte o disperse o siano divenuti illeggibili o incomplete anche le copie anzidette, i pubblici uffici in possesso di altre copie autentiche, ne rilasciano copia agli archivi notarili distrettuali su richiesta dei conservatori. Questi possono altresì desumere copia degli atti dalle copie autentiche che siano esibite da privati, salve le disposizioni del codice civile circa la loro efficacia probatoria.

Art. 7.

I procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali vigilano, nei limiti delle rispettive giurisdizioni, sull'adempimento di quanto stabilito col presente decreto ed impartiscono a tal fine le disposizioni che ritengono più convenienti ed efficaci.

Art. 8.

Il verbale di deposito di cui al precedente art. 4 è esente da registrazione e da qualsiasi onorario, tassa o diritto.

Le copie degli atti, dei repertori e dei registri necessarie per la ricostituzione e la copia del verbale di deposito menzionata nel predetto articolo sono rilasciate in carta libera e con esenzione da ogni tributo e spesa.

Roma, addì 1° febbraio 1982

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

**(1634)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 gennaio 1982.

**Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale lombardo, in Milano.**

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, con sede in Milano;

Vista la delibera assunta, in data 20 novembre 1981, dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 6, 10, 20, 21 e 26 dello statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, con sede in Milano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1982

*Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

---

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6, primo comma. — Il Fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 60 miliardi, ripartito in quote di partecipazione nominative di L. 1.000.000 ciascuna.

L'assemblea degli enti partecipanti del 20 novembre 1981 ha deliberato l'aumento del fondo di dotazione sino a concorrenza di ulteriori L. 90.000.000.000 mediante emissione di n. 90.000 quote da nominali L. 1.000.000 cadauna da riservare ai possessori delle obbligazioni convertibili di cui alla delibera stessa.

Art. 10. — Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere le seguenti operazioni attive in qualsiasi valuta:

*a)* concedere mutui, aperture di credito, sconti cambiari e finanziamenti in genere, anche relativi all'esportazione: operazioni, di norma, assistite da garanzie reali o personali.

*b)* concedere crediti di cui alla lettera *g)* dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227 a favore di Stati o banche centrali estere, di enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero, da parte di piccole e medie imprese della regione, nonché da parte di consorzi costituiti dalle stesse;

*c)* concedere anticipazioni e prestiti per l'acquisto di macchinari e attrezzature ai sensi dell'art. 2762 codice civile o di leggi speciali;

*d)* prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, di durata non inferiore a 12 mesi;

*e)* effettuare operazioni di ogni genere relative a titoli obbligazionari e di Stato;

*f)* compiere ogni altra operazione prevista dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi.

E' inibito comunque esercizio del credito per durata inferiore a un anno.

L'Istituto può inoltre:

1) previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione ed agli eventuali aumenti di capitale di società finanziarie, aventi sede in Lombardia e miranti a promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese di detta regione, nonché di altri enti ed organismi sempreché la partecipazione ai medesimi sia ritenuta dall'organo di vigilanza compatibile con i fini istituzionali del Mediocredito;

2) acquistare e costruire immobili per uso dei propri uffici nonché compiere, sempre a tale scopo, qualsiasi operazione immobiliare e di gestione;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, per la realizzazione dei propri crediti.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al n. 1) non possono globalmente, in alcun momento, superare la misura del 10% del fondo di dotazione dell'Istituto, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 20. — Oltre alle nomine di cui all'art. 18 è di competenza del consiglio:

*a)* nominare i componenti la giunta esecutiva;

*b)* stabilire i criteri generali per la concessione del credito;

*c)* determinare la competenza della giunta esecutiva in materia di concessione di crediti e garanzie;

*d)* deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti alla giunta esecutiva, fissandone eventualmente particolari modalità, condizioni e tassi;

*e)* decidere l'istituzione e la soppressione di uffici di rappresentanza, a norma dell'art. 3;

*f)* approvare le convenzioni con i partecipanti, di cui all'art. 11;

*g)* deliberare sulle operazioni di cui all'art. 9, fissandone modalità, condizioni e tassi;

*h)* deliberare sulle operazioni di cui alla lettera *b)* ed ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 10;

*i)* predisporre i bilanci, le relazioni e quant'altro deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei partecipanti;

*l)* approvare i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto;

*m)* nominare il Direttore generale, uno o più vice direttori generali, gli altri dirigenti e i funzionari e disporre su tutto quanto concerne i relativi rapporti, salvo quanto previsto alla lettera *c)* dell'art. 26;

*n)* determinare le competenze del Direttore generale ai sensi della lettera *f)* dell'art. 26;

*o)* delegare, in via permanente o temporanea, alcuni dei propri poteri alla giunta esecutiva, fissando le relative facoltà e limitazioni;

*p)* deliberare l'erogazione dei contributi a valere sui fondi di cui all'art. 28;

*q)* deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia attribuito alla competenza di altri organi dell'Istituto;

*r)* deliberare su quanto la giunta esecutiva e il direttore generale sottopongono alla sua decisione nelle materie di loro rispettiva competenza.

Art. 21. — La giunta esecutiva è formata dal presidente, dal vice presidente e da altri cinque componenti il consiglio di amministrazione nominati dallo stesso.

La giunta esecutiva scade contemporaneamente al consiglio di amministrazione, ma resta in carica fino a che non entri in funzione la nuova giunta nominata dal consiglio. I componenti la giunta esecutiva sono rieleggibili.

La giunta esecutiva si riunisce di norma una volta al mese.

Le adunanze della giunta esecutiva sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce a termini di statuto e di almeno altri tre componenti.

Le sue deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

La giunta esecutiva è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno da spedire, a mezzo raccomandata, ai suoi componenti ed ai sindaci, ai rispettivi domicili, almeno tre giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purché almeno un giorno prima della riunione.

In ogni caso di vacanza, il consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione nella prima riunione successiva.

**Art. 26.** — La direzione dell'Istituto è affidata al direttore generale.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Egli ordina e vigila l'attività dell'Istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

*a*) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonché delle disposizioni del presidente, con poteri di firmare gli atti relativi;

*b*) riferisce al consiglio di amministrazione e alla giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

*c*) stabilisce la struttura e le funzioni dei servizi e degli uffici dell'Istituto; nel loro ambito, attribuisce mansioni, cariche e nomine non comportanti oneri economici;

*d*) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

*e*) autorizza le singole operazioni nell'ambito di crediti globali o rotativi oppure di castelletti deliberati dal consiglio di amministrazione o dalla giunta esecutiva;

*f*) entro i limiti ed in conformità dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, decide in materia di concessioni di credito, sulle relative garanzie, tassi, condizioni e modalità ed autorizza il perfezionamento di operazioni con variazioni rispetto alle deliberazioni del consiglio stesso o della giunta esecutiva; le decisioni come sopra assunte dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione;

*g*) quando il credito dell'Istituto risulta integralmente estinto, autorizza la cancellazione delle ipoteche, dei privilegi, delle trascrizioni e annotamenti, dei pignoramenti e dei sequestri eseguiti dall'Istituto, nonché la restituzione dei pegni, la rinuncia ad altre garanzie e la surrogazione a favore di terzi;

*h*) autorizza gli acquisti, le vendite e le permute di cose mobili, di carattere ordinario; altre spese e lavori di manutenzione e adattamento, pure di carattere ordinario;

*i*) firma la corrispondenza, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze; controfirma le situazioni, i bilanci e le relazioni annuali; provvede a quant'altro occorre per l'ordinario svolgimento ed il regolare andamento dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono svolte dal vice direttore generale designato dal consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo da altro vice direttore generale o dirigente, scelto dal medesimo consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di un vice direttore generale costituisce di per sé stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale e la firma di altro dirigente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale e dei vice direttori generali.

Poteri del direttore generale, su sua proposta, possono essere attribuiti dal consiglio di amministrazione o dalla giunta esecutiva anche ad altri dipendenti dell'Istituto ed eventualmente a terzi.

**(1585)**

---

DECRETO 9 marzo 1982.

**Modificazioni allo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 ed, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visti lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e successive modifiche, nonché lo statuto della annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1962, n. 925 e successive modifiche;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del predetto « Banco » in data 6 marzo e 5 settembre 1979 e dal consiglio generale in data 26 aprile 1980;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 33, 46, 47, 53, 54, 63 e 64 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, nonché le modifiche degli articoli 5 e 6 dello statuto della annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

---

### TESTO DELLE MODIFICAZIONI

STATUTO DEL BANCO DI NAPOLI

Art. 33, ultimo comma. — Il direttore generale, o chi ne fa le veci, partecipa di diritto alle riunioni del consiglio generale, del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, con voto consultivo.

Art. 46. — In ogni capoluogo di provincia del Mezzogiorno continentale, comprese quelle di Latina e Frosinone, presso la filiale del Banco ivi funzionante è istituita una speciale commissione agraria presieduta dal direttore della filiale e composta di tre membri scelti a turno in una lista di sei o più provetti agricoltori e tecnici agricoli nominati dal consiglio di amministrazione del Banco. Alle riunioni di tali commissioni partecipa un funzionario dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 47. — Le commissioni di cui al precedente articolo hanno carattere consultivo e le loro modalità di funzionamento sono stabilite con apposite disposizioni del consiglio di amministrazione.

Art. 53 (*da abolire*).

Art. 54 (*da abolire*).

Art. 63 (*da abolire*).

Art. 64 (*da abolire*).

STATUTO DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 5 (*da abolire*).

Art. 6 (*da abolire*).

**(1586)**

DECRETO 15 marzo 1982.

**Autorizzazione al Banco di Napoli, sezione di credito agrario, ad aumentare il limite di emissione delle obbligazioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, modificato con regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085;

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Vista la legge 1° agosto 1981, n. 423;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Napoli - sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Vista l'istanza con la quale la predetta sezione ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni da 30 a 50 volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve;

Considerato l'attuale margine disponibile di emissione dei titoli in questione nonché il livello di operatività della sezione;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Il Banco di Napoli - sezione di credito agrario, con sede in Napoli, è autorizzato ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

(1635)

---

DECRETO 16 marzo 1982.

**Autorizzazione all'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia (Mediocredito regionale della Puglia) ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dall'art. 45, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto, in particolare, l'art. 45 del citato testo unico n. 218, il quale prevede, al primo comma, che alla concessione dei mutui a tasso agevolato a favore delle iniziative nel settore turistico e alberghiero provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia (Mediocredito regionale della Puglia) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni;

Ritenuto che tale richiesta possa essere accolta;

Decreta:

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia (Mediocredito regionale della Puglia) è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico e alberghiero di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

(1588)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 marzo 1982.

**Premio supplementare al mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1981-82.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1417/81 del 19 maggio 1981, che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento (CEE) n. 1581/81 della commissione del 12 giugno 1981 che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 1357/80;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore delle carni bovine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Vista la legge 1° agosto 1981, n. 423, con la quale vengono definiti specifici interventi a favore dell'agricoltura, ed in particolare l'art. 6 che autorizza l'A.I.M.A. al pagamento del premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici di cui all'art. 3, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 1357/80 demanda agli Stati membri la facoltà di fissare l'importo del premio supplementare entro un limite massimo di 20 ECU per capo, definendo altresì gli aventi diritto;

Considerato che, per rendere il provvedimento efficace, si ritiene opportuno fissare l'entità del premio

supplementare in L. 24.540 per capo estendendolo a tutti gli allevatori per i quali è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

Decreta:

Art. 1.

Il premio supplementare di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80 è fissato per la campagna 1981-82 in L. 24.540.

Art. 2.

L'A.I.M.A. procede direttamente al pagamento del premio supplementare sulla base degli elenchi di liquidazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici trasmessi dagli organi regionali.

Il premio supplementare può essere pagato dall'A.I.M.A. congiuntamente al premio di cui all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80.

Art. 3.

Ai fini della liquidazione del premio supplementare gli organi regionali devono:

*a*) qualora l'elenco di liquidazione sia già stato trasmesso, inviare all'A.I.M.A. il seguente atto di liquidazione: « Si liquida a favore dei nominativi e per il numero dei capi di cui all'elenco n. . . . . . della provincia di . . . . . ., l'importo di L. . . . . . . a titolo di premio supplementare ».

Nel far riferimento ai nominativi ed al numero dei capi per i quali si liquida il premio supplementare, gli organi regionali devono tenere conto di eventuali aggiornamenti a seguito degli accertamenti eseguiti in applicazione della normativa comunitaria;

*b*) nel caso l'elenco di liquidazione non sia stato ancora trasmesso all'A.I.M.A., completare l'allegato 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1981 con la seguente dizione da apporre in calce all'ultimo foglio dell'elenco stesso: « Si liquida a favore dei nominativi e per il numero di capi suindicati l'importo di L. . . . . . . a titolo di premio supplementare ».

Roma, addì 23 marzo 1982

*Il Ministro*: Bartolomei

**(1636)**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **113.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi apostoli, in Alessandria.**

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alessandria 29 novembre 1979, integrato con due dichiarazioni del 3 dicembre 1979 e 16 giugno 1980, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi apostoli, in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *marzo* 1982
*Registro n.* 7 *Interno, foglio n.* 234

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **114.**

**Riconoscimento della personalità giuridica del « Centro di San Carlo della Compagnia di Gesù », in Chieri, ed autorizzazione allo stesso ad accettare due donazioni.**

N. 114. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Centro di San Carlo della Compagnia di Gesù », in Chieri (Torino). L'ente predetto viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalla « Casa del Sacro Cuore della Compagnia di Gesù », in Chieri e dal « Seminario delle missioni estere della provincia torinese della Compagnia di Gesù », pure in Chieri, con atto pubblico 7 dicembre 1977, n. 38905 di repertorio, a rogito dott. Pasquale Tabacchi, notaio in Torino, consistenti in un edificio a tre piani fuori terra, con seminterrato, cappella, cortile ed annessi campi da gioco in via S. Agostino, 1, e in un locale adibito a sala di proiezione con annessi entrata e servizi in via Vittorio Emanuele, 33, entrambi in Chieri, descritti nella perizia giurata 2 marzo 1978 del geom. Marco Canavesio e valutati complessivamente in L. 533.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *marzo* 1982
*Registro n.* 7 *Interno, foglio n.* 237

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **115.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dei padri carmelitani scalzi, in Bologna.**

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa dei padri carmelitani scalzi, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *marzo* 1982
*Registro n.* 7 *Interno, foglio n.* 235

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **116.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pio X, in Forlì, e autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.**

N. 116. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pio X, in località Cà Ossi del comune di Forlì. La chiesa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Raoul Masini Risi con testamento olografo 15 maggio 1978, depositato e pubblicato con verbale 21 febbraio 1979, n. 26145/12581 di repertorio, a rogito dott. Raffaele Gafà, notaio in Forlì, consistente nel complesso immobiliare denominato « Gesuita » sito in Forlì, comprendente una villa padronale con annessi parco di mq 10940, una casetta per il custode ed una chiesina, nonché un fabbricato colonico, descritto nella perizia giurata 20 novembre 1979 del geom. Riccardo Baldini e complessivamente valutato in L. 385.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *marzo* 1982
*Registro n.* 7 *Interno, foglio n.* 236

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **117**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Centro Peppino Vismara », in Milano.**

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Centro Peppino Vismara », in Milano. La fondazione anzidetta viene autorizzata, altresì, ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana per la preservazione e la diffusione della Fede, pure in Milano, con atto pubblico 24 maggio 1979, n. 51081 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistente in un complesso immobiliare, sito in Milano, località Cascina Ronchettone, comprendente vari appezzamenti di terreno di Ha 20.39.10 e la quota parte, in ragione della metà, di un appezzamento di terreno di Ha 2.14.50, il tutto descritto nella perizia giurata 31 luglio-31 agosto 1979 dell'ing. Ferdinando Passani e complessivamente valutato in L. 1.230.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *marzo* 1982
*Registro n.* 7 *Interno, foglio n.* 238

# COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 567/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 568/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 569/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 570/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 571/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 572/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 573/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi da proiezione fissa e agli apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione, della voce 90.09 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 574/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 575/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 576/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 577/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 578/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che modifica i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 579/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che modifica i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 580/82 della commissione, dell'11 marzo 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3583/81 della commissione, del 14 dicembre 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione delle carni bovine, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 359 del 15 dicembre 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 481/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblciato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 57 del 1° °marzo 1982.

*Pubblicati nel n.* L 69 *del* 12 *marzo* 1982.

**(67/C)**

Regolamento (CEE) n. 581/82 della commissione, del 12 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 582/82 della commissione, del 12 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 583/82 della commissione, del 12 marzo 1982, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 584/82 della commissione, del 12 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/68, che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione di alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 585/82 della commissione, del 12 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 586/82 della commissione, del 12 marzo 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 587/82 della commissione, del 12 marzo 1982, che modifica l'importo dell'integrazione per il cotone.

*Pubblicati nel n.* L 70 *del* 13 *marzo* 1982.

**(68/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore del protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità dell'INTELSAT (Washington, 10 maggio 1978).**

Il 25 settembre 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge 25 maggio 1981, n. 306, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1981, l'Italia ha depositato presso il Direttore generale dell'INTELSAT, conformemente all'art. 14, paragrafo 2, lo strumento di ratifica del protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'INTELSAT (Washington, 10 maggio 1978).

Conformemente all'art. 16, paragrafo 2, il protocollo in oggetto è entrato in vigore per l'Italia il 25 ottobre 1981.

**(1647)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano e stabilimenti di Borgomanero, Monte Cremasco (Cremona), Pondino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano e stabilimenti di Borgomanero, Monte Cremasco (Cremona), Pondino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remington Rand di Napoli, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rigomma, con sede in Fusignano (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Biscuits Italia di Mortara, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Biscuits Italia di Mortara, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà di Riva del Garda, è prolungata al 28 ottobre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede in Roma e stabilimento a Porto Marghera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura di Monza di A. Resnati e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Monza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 30 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Junghans, con sede in Venezia e stabilimenti in Venezia e Rossano Veneto (Vicenza), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonti di Baceno, con sede e stabilimento in Baceno (Novara), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interesati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonti di Baceno, con sede e stabilimento in Baceno (Novara), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mignani S.p.a., con sede in contrada S. Michele Fermo (Ascoli Piceno), è prolungata al 1° giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mignani S.p.a., con sede in contrada S. Michele Fermo (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Delfino di Arpino (Frosinone), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sitec S.r.l. di Roma, stabilimenti di Latina e Cosenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981 per lo stabilimento di Latina e dall'11 marzo 1981 all'8 settembre 1981 per lo stabilimento di Cosenza. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilssa Viola di Pont St. Martin (Aosta), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «L. Calissano & Figli» S.p.a., con sede in Corsico (Milano) e stabilimento in Alba (Cuneo), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lames, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Madison di Casavatore (Napoli), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.ME. - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Calzaturificio Gold, con stabilimento in Aversa (Caserta), è prolungata al 2 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mennuni di Fascati (Roma), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. - Società impianti telefonici ed elettrici, con stabilimenti in Napoli, Avellino, Caserta e Benevento, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino dei Fratelli Pisano di Orta di Atolla (Caserta), è prolungata al 30 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio Scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane di G.B., con sede in Novi Ligure (Alessandria), uffici di Novi Ligure e stabilimento in Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 20 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, con sede in Milano di Presolana e impianto di Camerata (Bergamo), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gino Pompei di Formia (Latina), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimenti a Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 6 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane di G.B., con sede in Novi Ligure (Alessandria), uffici di Novi Ligure e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 20 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane di G.B., con sede in Novi Ligure e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.B. - Industria veneta biscotti, con sede in Milano, è prolungata al 23 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.B. - Industria veneta biscotti, con sede in Milano, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(1621)**

---

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1982, sulla proposta del Ministro della sanità, sono state conferite le seguenti ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »:

*Medaglia d'oro*

Pisaneschi prof. Mario;
Sarzi Sartori prof. Ettore;
Tonolo prof. Antonio;
Marina militare.

*Medaglia d'argento*

Bianco dott. Francesco, sottotenente medico;
De Ciampis dott. Alberto;
Martinelli dott. Mario, capitano medico;
Messina dott. Francesco, sottotenente medico;
Orsini dott. Antonio, capitano medico;
Renzulli prof. Lorenzo;
Trimarco dott. Antonio, capitano medico.

*Medaglia di bronzo*

Pascucci Vincenzo;
Laudati Bruno.

**(1454)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

**Corso dei cambi del 26 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1316,55 | 1316,55 | 1316,55 | 1316,55 | — | 1316,50 | 1316,45 | 1316,55 | 1316,55 | 1316,55 |
| Dollaro canadese | 1072,50 | 1072,50 | 1073 — | 1072,50 | — | 1072,45 | 1072,30 | 1072,50 | 1072,50 | 1072,50 |
| Marco germanico | 548,98 | 548,98 | 549,10 | 548,98 | — | 548,95 | 548,91 | 548,98 | 548,98 | 548,95 |
| Fiorino olandese | 495,74 | 495,74 | 495,70 | 495,74 | — | 495,70 | 495,84 | 495,74 | 495,74 | 495,75 |
| Franco belga | 29,07 | 29,07 | 29,08 | 29,07 | — | 29,05 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,08 |
| Franco francese | 210,29 | 210,29 | 210,20 | 210,29 | — | 210,30 | 210,15 | 210,29 | 210,29 | 210,25 |
| Lira sterlina | 2352 — | 2352 — | 2354 — | 2352 — | — | 2352 — | 2351,80 | 2352 — | 2352 — | 2352 — |
| Lira irlandese | 1903 — | 1903 — | 1905 — | 1903 — | — | — | 1903 — | 1903 — | 1903 — | — |
| Corona danese | 161 — | 161 — | 161,20 | 161 — | — | 161 — | 161,10 | 161 — | 161 — | 161 — |
| Corona norvegese | 216,05 | 216,05 | 216 — | 216,05 | — | 216,10 | 216,15 | 216,05 | 216,05 | 216 — |
| Corona svedese | 223,09 | 223,09 | 223,15 | 223,09 | — | 223,10 | 222,80 | 223,09 | 223,09 | 223,08 |
| Franco svizzero | 690,38 | 690,38 | 689,75 | 690,38 | — | 690,35 | 689,75 | 690,38 | 690,38 | 690,35 |
| Scellino austriaco | 78,162 | 78,162 | 78,15 | 78,162 | — | 78,15 | 78,15 | 78,162 | 78,162 | 78,16 |
| Escudo portoghese | 18,60 | 18,60 | 18,55 | 18,60 | — | 18,55 | 18,55 | 18,60 | 18,60 | 18,60 |
| Peseta spagnola | 12,437 | 12,437 | 12,43 | 12,437 | — | 12,40 | 12,4350 | 12,437 | 12,437 | 12,45 |
| Yen giapponese | 5,321 | 5,321 | 5,33 | 5,321 | — | 5,30 | 5,3170 | 5,321 | 5,321 | 5,33 |
| E.C.U. | 1315,08 | 1315,08 | — | 1315,08 | — | — | 1315,08 | 1315,08 | 1315,08 | — |

**Media dei titoli del 26 marzo 1982**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 39,075 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 95,550 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 91,200 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 83,475 |
| » 6 % » » 1970-85 | 79,150 |
| » 6 % » » 1971-86 | 76,400 |
| » 6 % » » 1972-87 | 78,400 |
| » 9 % » » 1975-90 | 76,100 |
| » 9 % » » 1976-91 | 69,775 |
| » 10 % » » 1977-92 | 76,875 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 69,050 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 62,800 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 87,775 |
| » » » Ind. 1- 5-1979/82 | 99,725 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 99,700 |
| » » » » 1- 6-1980/82 | 99,750 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 99,750 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 99,775 |
| » » » » 1- 8-1980/82 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82 | 99,800 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 99,875 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 99,950 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 99,475 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 99,625 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 99,175 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 99,525 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 98,725 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 99,050 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 98,900 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 99,475 |
| » » Pol. 12 % 1- 4-1982 | 99,625 |
| » » » 15 % 1- 1-1983 | 97,775 |
| » » » 18 % 1- 7-1983 | 99,450 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 90,350 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 88,750 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 87,900 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 86,075 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 80,840 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 26 marzo 1982**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1316,5 |
| Dollaro canadese | 1072,4 |
| Marco germanico | 548,945 |
| Fiorino olandese | 495,79 |
| Franco belga | 29,07 |
| Franco francese | 210,220 |
| Lira sterlina | 2351,9 |
| Lira irlandese | 1903 — |
| Corona danese | 161,05 |
| Corona norvegese | 216,1 |
| Corona svedese | 222,945 |
| Franco svizzero | 690,065 |
| Scellino austriaco | 78,156 |
| Escudo portoghese | 18,575 |
| Peseta spagnola | 12,436 |
| Yen giapponese | 5,319 |
| E.C.U. | 1315,08 |

# MINISTERO DEL TESORO

**Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1981 valevole per il 1° semestre 1982**

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| | *Titoli di Stato* | | | | |
| 1 | Rendita 5% 1935 | 38,95 | 36,45 | 35,06 | 32,81 |
| 2 | Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica 1967-82) | 91,40 | 88,65 | 82,26 | 79,79 |
| 3 | » 5,50% » » 1968-83) | 85,10 | 82,35 | 76,59 | 74,12 |
| 4 | » 5,50% » » 1969-84) | 81,85 | 79,10 | 73,67 | 71,19 |
| 5 | » 6% » » 1970-85) | 77,10 | 74,10 | 69,39 | 66,69 |
| 6 | » 6% » » 1971-86) | 71,70 | 68,70 | 64,53 | 61,83 |
| 7 | » 6% » » 1972-87) | 70,70 | 67,70 | 63,63 | 60,93 |
| 8 | » 9% » » 1975-90) | 70,50 | 66,00 | 63,45 | 59,40 |
| 9 | » 9% » » 1976-91) | 72,40 | 67,90 | 65,16 | 61,11 |
| 10 | » 9% » » 1977-92) | 76,95 | 72,45 | 69,26 | 65,21 |
| 11 | » 12% (Beni Esteri) 1980 | 66,55 | 60,55 | 59,90 | 54,50 |
| 12 | » 10% Cassa DD.PP. Sez. Aut. cr. com. e prov.) | 63,00 | 58.00 | 56,70 | 52,20 |
| 13 | Certificati Credito Tesoro 10% 1975-85 | 96,30 | 91,30 | 86,67 | 82,17 |
| 14 | » » » Ind. 6,15% 1- 5-1979-82 sem. | 104,45 | 98,30 | 94,01 | 88,47 |
| 15 | » » » » 6,15% 1- 7-1979-82 » | 104,85 | 98,70 | 94,37 | 88,83 |
| 16 | » » » » 6,15% 1-10-1979-81 » | 104,95 | 98,80 | 94,46 | 88,92 |
| 17 | » » » » 6,15% 1-12-1979-81 » | 105,10 | 98,95 | 94,59 | 89,06 |
| 18 | » » » » 6,15% 1-10-1979-82 » | 103,85 | 97,70 | 93,47 | 87,93 |
| 19 | » » » » 6,35% 1- 1-1980-82 » | 105,75 | 99,40 | 95,18 | 89,46 |
| 20 | » » » » 6,35% 1- 1-1980-83 » | 104,75 | 98,40 | 94,28 | 88,56 |
| 21 | » » » » 6,35% 1- 3-1980-82 » | 105,15 | 98,80 | 94,64 | 88,92 |
| 22 | » » » » 6,75% 1- 5-1980-82 » | 105,00 | 98,25 | 94,50 | 88,43 |
| 23 | » » » » 6,75% 1- 6-1980-82 » | 105,25 | 98,50 | 94,73 | 88,65 |
| 24 | » » » » 6,75% 1- 7-1980-82 » | 105,40 | 98,65 | 94,86 | 88,79 |
| 25 | » » » » 6,75% 1- 8-1980-82 » | 104,95 | 98,20 | 94,46 | 88,38 |
| 26 | » » » » 6,75% 1-10-1980-82 » | 104,35 | 97,60 | 93,92 | 87,84 |
| 27 | » » » » 7,15% 1-12-1980-82 » | 105,50 | 98,35 | 94,95 | 88,52 |
| 28 | » » » » 6,75% 1-10-1980-83 » | 105,70 | 98,95 | 95,13 | 89,06 |
| 29 | » » » » 10,15% 1- 3-1981-84 » | 108,30 | 98,15 | 97,47 | 88,34 |
| 30 | » » » » 10,25% 1- 4-1981-84 » | 109,10 | 98,85 | 98,19 | 88,97 |
| 31 | » » » » 10% 1-6-1981-84 | 109,00 | 99,00 | 98,10 | 89,10 |
| 32 | Buoni del Tesoro novennali 5,50% 1° aprile 1982 | 95,95 | 93,20 | 86,36 | 83,88 |
| 33 | » » poliennali 12% 1° gennaio 1982 | 103,95 | 97,95 | 93,56 | 88,16 |
| 34 | » » » 12% 1° aprile 1982 | 101,90 | 95,90 | 91,71 | 86,31 |
| 35 | » » » 12% 1° ottobre 1983 | 92,60 | 86,60 | 83,34 | 77,94 |
| 36 | » » » 15% 1° gennaio 1983 | 102,15 | 94,65 | 91,94 | 85,19 |
| 37 | » » » 18% 1° luglio 1983 | 104,25 | 95,25 | 93,83 | 85,73 |
| 38 | » » » 12% 1° gennaio 1984 | 90,95 | 84,95 | 81,86 | 76,46 |
| 39 | » » » 12% 1° aprile 1984 | 90,50 | 84,50 | 81,45 | 76,05 |
| 40 | » » novennali 12% 1° ottobre 1987 | 88,10 | 82,10 | 79,29 | 73,89 |
| 41 | Buoni del Tesoro poliennali 12% 1° ottobre 1984 III emissione | 89,20 | 83,20 | 80,28 | 74,88 |
| | *Titoli garantiti dallo Stato* | | | | |
| 42 | Prestito obbligazionario città di Napoli 6% (1968-88) | 80,25 | 77,25 | 72,23 | 69,53 |
| 43 | » » » » 10% (1975-95) | 69,15 | 64,15 | 62,24 | 57,74 |
| 44 | Cassa di Risparmio di Bologna 4% - Conversione | 88,25 | 86,25 | 79,43 | 77,63 |
| 45 | Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4% - Conversione | 102,00 | 100,00 | 91,80 | 90,00 |
| 46 | Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5% s.s. 1958-88 I | 57,70 | 55,20 | 51,93 | 49,68 |
| 47 | E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione | 82,00 | 79,00 | 73,80 | 71,10 |
| 48 | » 6% (1965-1985) II » | 80,05 | 77,05 | 72,05 | 69,35 |
| 49 | » 6% (1966-1986) I » | 74,95 | 71,95 | 67,46 | 64,76 |
| 50 | » 6% (1966-1986) II » | 77,05 | 74,05 | 69,35 | 66,65 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 51 | E.N.E.L. 6% (1967-1987) | 71,00 | 68,00 | 63,90 | 61,20 |
| 52 | » 6% (1968-1988) I emissione | 66,90 | 63,90 | 60,21 | 57,51 |
| 53 | » 6% (1968-1988) II » | 66,10 | 63,10 | 59,49 | 56,79 |
| 54 | » 6% (1969-1989) I » | 64,55 | 61,55 | 58,10 | 55,40 |
| 55 | » 6% (1969-1989) II » | 65,55 | 62,55 | 59,00 | 56,30 |
| 56 | » 7% (1970-1985) | 85,80 | 82,30 | 77,22 | 74,07 |
| 57 | » 7% (1971-1986) | 80,25 | 76,75 | 72,23 | 69,08 |
| 58 | » 7% (1972-1987) | 75,35 | 71,85 | 67,82 | 64,67 |
| 59 | » 7% (1972-1992) II emissione | 57,85 | 54,35 | 52,07 | 48,92 |
| 60 | » 7% (1973-1993) | 56,85 | 53,35 | 51,17 | 48,02 |
| 61 | » 9% (1974-1994) | 70,40 | 65,90 | 63,36 | 59,31 |
| 62 | » 9% (1975-1985) | 90,35 | 85,85 | 81,32 | 77,27 |
| 63 | » 10% (1975-1982) I emissione | 97,55 | 92,55 | 87,80 | 83,30 |
| 64 | » 10% (1975-1982) II » | 97,10 | 92,10 | 87,39 | 82,89 |
| 65 | » 10% (1976-1983) | 96,30 | 91,30 | 86,67 | 82,17 |
| 66 | » 7,90% (1976-1983) - Indicizzato semestrale | 134,20 | 126,30 | 120,78 | 113,67 |
| 67 | » 7,90% (1977-1984) » » | 132,90 | 125,00 | 119,61 | 112,50 |
| 68 | » 7,90% (1977-1984) II emissione indicizzata semestrale | 132,05 | 124,15 | 118,85 | 111,74 |
| 69 | » 12% (1978-1985) | 89,10 | 83,10 | 80,19 | 74,79 |
| 70 | » 12% (1978-1985) II emissione | 88,70 | 82,70 | 79,83 | 74,33 |
| 71 | » 12% (1979-1986) | 87,65 | 81,65 | 78,89 | 73,49 |
| 72 | » 12% (1980-1987) | 87,10 | 81,10 | 78,39 | 72,99 |
| 73 | » 7,70% (1980-1987) - Indicizzato semestrale | 101,85 | 94,15 | 91,67 | 84,74 |
| 74 | » 7,50% (1981-1988) » » | 104,50 | 97,00 | 94,05 | 87,30 |
| 75 | Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. «A» (1966-1986) | 75,95 | 72,95 | 68,36 | 65,66 |
| 76 | » » » 6% s.s. «B» I emissione (1966-1996) | 50,10 | 47,10 | 45,09 | 42,39 |
| 77 | » » » 6% s.s. «B» II » (1967-1996) | 51,70 | 48,70 | 46,53 | 43,83 |
| 78 | » » » 6% s.s. «B» III » (1968-1998) | 50,90 | 47,90 | 45,81 | 43,11 |
| 79 | » » » 6% s.s. «B» IV » (1969-1999) | 51,00 | 48,00 | 45,90 | 43,20 |
| 80 | » » » 6% s.s. «B» V » (1970-2000) | 66,15 | 63,15 | 59,54 | 56,84 |
| 81 | » » » 7% s.s. «B» I » (1970-2000) | 87,00 | 83,50 | 78,30 | 75,15 |
| 82 | » » » 7% s.s. «B» II » (1971-2001) | 96,50 | 93,00 | 86,85 | 83,70 |
| 83 | » » » 6% s.s. «C» I » (1966-1996) | 46,25 | 43,25 | 41,63 | 38,93 |
| 84 | » » » 6% s.s. «C» II » (1967-1996) | 44,40 | 41,40 | 39,96 | 37,26 |
| 85 | » » » 6% s.s. «C» III » (1968-1998) | 45,50 | 42,50 | 40,95 | 38,25 |
| 86 | » » » 6% «Autostrade» I emiss. (1968-1998) | 46,25 | 43,25 | 41,63 | 38,93 |
| 87 | » » » 7% s.s. » » (1970-1998) | 49,65 | 46,15 | 44,69 | 41,51 |
| 88 | » » » 7% s.s. » » (1972-2001) | 48,80 | 45,30 | 43,92 | 40,77 |
| 89 | » » » 8% s.s. » » (1974-2002) | 49,40 | 45,40 | 44,46 | 40,86 |
| 90 | » » » 8% s.s. » II emiss. (1974-2004) | 48,40 | 44,40 | 43,56 | 39,96 |
| 91 | » » » 8% s.s. » » (1975-2005) | 47,70 | 43,70 | 42,93 | 39,33 |
| 92 | » » » 9% s.s. » I emiss. (1975-2001) | 75,80 | 71,30 | 68,22 | 64,17 |
| 93 | » » » 9% s.s. » II emiss. (1975-2005) | 59,35 | 54,85 | 53,42 | 49,37 |
| 94 | » » » 9% s.s. » » (1976-2006) | 80,15 | 75,65 | 72,14 | 68,09 |
| 95 | » » » 10% s.s. » » (1977-2006) | 78,80 | 73,80 | 70,92 | 66,42 |
| 96 | I.M.I. 6% Fin. medie e piccole Ind. Manif. (1966-1983) | 88,70 | 85,70 | 79,83 | 77,13 |
| 97 | » 6% » » » » » (1968-1983) | 86,50 | 83,50 | 77,85 | 75,15 |
| 98 | » 6% s.s. «Autostrade» (1968-1998) | 47,90 | 44,90 | 43,11 | 40,41 |
| 99 | » 7% s.s. « » »(1973-2003) III emissione | 53,60 | 50,10 | 48,24 | 45,09 |
| | *Obbligazioni bancarie internazionali* | | | | |
| 100 | B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987) | 71,60 | 68,10 | 64,44 | 61,29 |
| 101 | B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 6% (1965-1985) | 78,65 | 75,65 | 70,79 | 68,09 |
| 102 | » » » » » 6% (1966-1986) | 77,25 | 74,25 | 69,53 | 66,83 |
| 103 | » » » » » 6% (1967-1987) | 75,45 | 72,45 | 67,91 | 65,21 |
| 104 | » » » » » 6% (1968-1988) | 79,00 | 76,00 | 71,10 | 68,40 |
| 105 | » » » » » 7% (1971-1986) | 87,95 | 84,45 | 79,16 | 76,01 |
| 106 | » » » » » 7% (1972-1987) | 78,90 | 75,40 | 71,01 | 67,86 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| | *Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione* | | | | |
| 107 | Consorzio di Credito OO.PP. 5% (1955-1966 - 1962-1994) . . . . . . | 54,60 | 52,10 | 49,14 | 46,89 |
| 108 | » » » 5,50% Serie trentennale . . . . . . . . | 55,75 | 53,00 | 50,18 | 47,70 |
| 109 | » » » 6% » » . . . . . . . . | 48,40 | 45,40 | 43,56 | 40,86 |
| 110 | » » » 7% » » . . . . . . . . | 47,00 | 43,50 | 42,30 | 39,15 |
| 111 | » » » 8% emissione 1974. . . . . . . . . . . | 49,30 | 45,30 | 44,37 | 40,77 |
| 112 | » » » 8% » 1975. . . . . . . . . . . | 48,40 | 44,40 | 43,56 | 39,96 |
| 113 | » » » 9% » 1975. . . . . . . . . . . | 82,25 | 77,75 | 74,03 | 69,98 |
| 114 | » » » 8% » 1976. . . . . . . . . . . | 51,55 | 47,55 | 46,40 | 42,80 |
| 115 | » » » 9% » 1976. . . . . . . . . . . | 56,95 | 52,45 | 51,26 | 47,21 |
| 116 | » » » 10% » 1977 trentennale . . . . . | 62,85 | 57,85 | 56,57 | 52,07 |
| 117 | » » » 10% » 1977 ventennale . . . . . | 81,60 | 76,60 | 73,44 | 68,94 |
| 118 | » » » 10% » 1978. . . . . . . . . . . | 64,50 | 59,50 | 58,05 | 53,55 |
| 119 | » » » 13,50% II emissione 1980 quindicennale . | 58,00 | 51,25 | 52,20 | 46,13 |
| 120 | » » » 5% Case agr. s.s. (1962-1982). . . . . . | 97,10 | 94,60 | 87,39 | 85,14 |
| 121 | » » » 6% » » » I emiss. (1964-1984). | 81,35 | 78,35 | 73,22 | 70,52 |
| 122 | » » » 6% » » » II » (1965-1985). | 79,70 | 76,70 | 71,73 | 69,03 |
| 123 | » » » 6% » » » III » (1966-1986). | 74,40 | 71,40 | 66,96 | 64,26 |
| 124 | » » » 6% Dotazione I emiss. (1966-1986). . . | 79,40 | 76,40 | 71,46 | 68,76 |
| 125 | » » » 6% » II » (1966-1986). . . | 74,10 | 71,10 | 66,69 | 63,99 |
| 126 | » » » 6% Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986) | 72,50 | 69,50 | 65,25 | 62,55 |
| 127 | » » » 6% » » » II » (1967-1987) | 70,85 | 67,85 | 63,77 | 61,07 |
| 128 | » » » 6% » » » III » (1968-1988) | 68,95 | 65,95 | 62,06 | 59,36 |
| 129 | » » » 6% » » » IV » (1969-1989) | 64,45 | 61,45 | 58,01 | 55,31 |
| 130 | » » » 6% » » » V » (1969-1989) | 66,65 | 63,65 | 59,99 | 57,29 |
| 131 | » » » 6% » » » VI » (1970-1990) | 67,15 | 64,15 | 60,44 | 57,74 |
| 132 | » » » 7% » » vent. I » (1970-1990) | 60,00 | 56,50 | 54,00 | 50,85 |
| 133 | » » » 7% » » » II » (1971-1991) | 57,70 | 54,20 | 51,93 | 48,78 |
| 134 | » » » 7% » » » III » (1971-1991) | 58,15 | 54,65 | 52,34 | 49,19 |
| 135 | » » » 7% » » » IV » (1972-1992) | 58,50 | 55,00 | 52,65 | 49,50 |
| 136 | » » » 7% » » » V » (1972-1992) | 56,90 | 53,40 | 51,21 | 48,06 |
| 137 | » » » 7% » » » VI » . . . . . | 65,80 | 62,30 | 59,22 | 56,07 |
| 138 | » » » 7% » » » VII » . . . . . | 61,95 | 58,45 | 55,76 | 52,61 |
| 139 | » » » 7% » » » VIII » . . . . . | 59,10 | 55,60 | 53,19 | 50,04 |
| 140 | » » » 9% » » » (1974-1989). . . . . . | 81,25 | 76,75 | 73,13 | 69,08 |
| 141 | » » » 9% » » » I emiss. (1975-1990) . | 86,10 | 81,60 | 77,49 | 73,44 |
| 142 | » » » 9% » » » II » (1975-1990) . | 85,90 | 81,40 | 77,31 | 73,26 |
| 143 | » » » 9% » » » I » (1976-1991) . | 84,90 | 80,40 | 76,41 | 72,36 |
| 144 | » » » 9% » » » II » . . . . . . | 85,00 | 80,50 | 76,50 | 72,45 |
| 145 | » » » 10% Int. Stat. 1977-1992 . . . . . . . | 90,35 | 85,35 | 81,32 | 76,82 |
| 146 | » » » 10% » » 1977-1992 II emissione . | 90,30 | 85,30 | 81,27 | 76,77 |
| 147 | » » » 10% » » 1978-1988 . . . . . . . | 89,55 | 84,55 | 80,60 | 76,10 |
| 148 | » » » 10% » » 1978-1988 II emissione . | 94,40 | 89,40 | 84,96 | 80,46 |
| 149 | » » » 6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996) . . . . . . | 47,10 | 44,10 | 42,39 | 39,69 |
| 150 | » » » 7% » (1972-2002) . . . . . . . | 47,35 | 43,85 | 42,62 | 39,47 |
| 151 | » » » 5% Cità di Milano II emissione. . . . . | 89,60 | 87,10 | 80,64 | 78,39 |
| 152 | » » » 7% » » 1972-1992 . . . . . | 61,10 | 57,60 | 54,99 | 51,84 |
| 153 | » » » 7% » » 1973-1993 . . . . . | 55,50 | 52,00 | 49,95 | 46,80 |
| 154 | » » » 10% » » 1975-1985 . . . . . | 86,80 | 81,80 | 78,12 | 73,62 |
| 155 | » » » 10% » » 1976-1988 . . . . . | 76,10 | 71,10 | 68,49 | 63,99 |
| 156 | » » » 5% FF.SS. (Serie speciale 1961) . . . . | 98,60 | 96,10 | 88,74 | 86,49 |
| 157 | » » » 6% » ( » » 1965) I em. . | 79,50 | 76,50 | 71,55 | 68,85 |
| 158 | » » » 6% » ( » » 1965) II em. . | 77,70 | 74,70 | 69,93 | 67,23 |
| 159 | » » » 6% FF.SS. (Serie speciale 1966) I em. . | 74,60 | 71,60 | 67,14 | 64,44 |
| 160 | » » » 6% » ( » » 1966) II em. . | 75,10 | 72,10 | 67,59 | 64,89 |
| 161 | » » » 6% » ( » » 1967) . . . | 70,40 | 67,40 | 63,36 | 60,66 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 162 | Consorzio di Credito OO.PP. 6% FF.SS. (Serie speciale 1969) I em. . | 62,20 | 59,20 | 55,98 | 53,28 |
| 163 | » » » 6% » ( » » 1969) II em. . | 62,25 | 59,25 | 56,03 | 53,33 |
| 164 | » » » 6% » ( » » 1970) . . . . | 60,05 | 57,05 | 54,05 | 51,35 |
| 165 | » » » 7% » ( » » 1971) . . . . | 59,65 | 56,15 | 53,69 | 50,54 |
| 166 | » » » 7% » ( » » 1972) . . . . | 59,10 | 55,60 | 53,19 | 50,04 |
| 167 | » » » 7% » ( » » 1972-92) II em | 58,85 | 55,35 | 52,97 | 49,82 |
| 168 | » » » 5% Piano Verde (1962-82 II emiss) . . | 90,15 | 87,65 | 81,14 | 78,89 |
| 169 | » » » 5% » » (1963-85 III » ) . | 89,45 | 86,95 | 80,51 | 78,26 |
| 170 | » » » 6% » » (1964-84 I » ) . | 86,40 | 83,40 | 77,76 | 75,06 |
| 171 | » » » 6% » » (1965-85 II » ) . | 80,15 | 77,15 | 72,14 | 69,44 |
| 172 | » » » 6% » » (1975-85 III » ) . | 78,25 | 75,25 | 70,43 | 67,73 |
| 173 | » » » 6% » » (1965-85 IV » ) . | 75,15 | 72,15 | 67,64 | 64,94 |
| 174 | » » » 6% » » (1967-87 V » ) . | 70,45 | 67,45 | 63,41 | 60,71 |
| 175 | » » » 6% » » (1967-87 VI » ) . | 68,45 | 65,65 | 61,61 | 59,09 |
| 176 | » » » 6% » » (1968-88 VII » ) . | 66,75 | 63,75 | 60,08 | 57,38 |
| 177 | » » » 6% » » (1969-89 VIII » ) . | 65,25 | 62,25 | 58,73 | 56,03 |
| 178 | » » » 7% » » (1971-91 I » ) . | 59,25 | 55,75 | 53,33 | 50,18 |
| 179 | » » » 7% » » (1971-91 II » ) . | 57,70 | 54,20 | 51,93 | 48,78 |
| 180 | Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr. . . . | 70,50 | 67,50 | 63,45 | 60,75 |
| 181 | » » » » 6% (1968-1988) I, II e III tr. . | 64,30 | 61,30 | 57,87 | 55,17 |
| 182 | » » » » 6% (1969-1989) I tr. . . . . . . | 67,65 | 64,65 | 60,89 | 58,19 |
| 183 | » » » » 7% (1970-1990) I e II tr. . . . | 62,55 | 59,05 | 56,30 | 53,15 |
| 184 | » » » » 7% (1971-1986) I e II tr. . . . | 76,20 | 72,70 | 68,58 | 65,43 |
| 185 | » » » » 7% (1972-1987) I e II tr. . . . | 74,15 | 70,65 | 66,74 | 63,59 |
| 186 | » » » » 7% (1973-1988). . . . . . . . . | 81,50 | 78,00 | 73,35 | 70,20 |
| 187 | » » » » 8% (1974-1984). . . . . . . . . | 96,20 | 92,20 | 86,58 | 82,98 |
| 188 | » » » » 10% (1975-1985). . . . . . . . . | 96,65 | 91,65 | 86,99 | 82,49 |
| 189 | » » » » 10% (1975-1985). . . . . . . . . | 94,75 | 89,75 | 85,28 | 80,78 |
| 190 | » » » » 10% (1976-1986). . . . . . . . . | 90,10 | 85,10 | 81,09 | 76,59 |
| 191 | » » » » 10% (1977-1987). . . . . . . . . | 96,10 | 91,10 | 86,49 | 81,99 |
| 192 | » » » » 10% (1977-1987) II emissione. . . | 91,85 | 86,85 | 82,67 | 78,17 |
| 193 | » » » » 10% (1978-1988). . . . . . . . . | 92,80 | 87,80 | 83,52 | 79,02 |
| 194 | » » » » 12% (1978-1988). . . . . . . . . | 101,25 | 95,25 | 91,13 | 85,73 |
| 195 | » » » » 12% (1979-1986). . . . . . . . . | 91,30 | 85,30 | 82,17 | 76,77 |
| 196 | I.R.R. 5,50% (1961-1986) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 73,75 | 71,00 | 66,38 | 63,90 |
| 197 | » 5,50% (1963-1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 89,75 | 87,00 | 80,78 | 78,30 |
| 198 | » 6% (1964-1982) Giulia . . . . . . . . . . . . . | 94,95 | 91,95 | 85,46 | 82,76 |
| 199 | » 6% (1965-1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87,65 | 84,65 | 78,89 | 76,19 |
| 200 | » 10% (1975-1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 94,40 | 89,40 | 84,96 | 80,46 |
| 201 | » 12% (1977-1988) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 83,40 | 77,40 | 75,06 | 69,66 |
| 202 | » 13% (1979-1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84,65 | 78,15 | 76,19 | 70,34 |
| 203 | » 7% Alfaromeo (1970-1985) . . . . . . . . . . . . . . . . | 78,75 | 75,25 | 70,88 | 67,73 |
| 204 | E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud 5,50% (1962-1981) VI serie . | 98,25 | 95,50 | 88,43 | 85,95 |
| 205 | » » » » » 7% (1972-1992) . . . . . | 67,00 | 63,50 | 60,30 | 57,15 |
| 206 | » » » » » 7% (1973-1993) . . . . . | 63,75 | 60,25 | 57,38 | 54,23 |
| 207 | » » » » » 10% (1976-1986) I serie. . | 87,15 | 82,15 | 78,44 | 73,94 |
| 208 | » » » » » 10% (1976-1986) I em. . . | 81,20 | 76,20 | 73,08 | 68,58 |
| 209 | Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988) . . . . . . . . . . | 64,45 | 61,70 | 58,01 | 55,53 |
| 210 | » » » 6% (1965-1985) . . . . . . . . . . | 78,25 | 75,25 | 70,13 | 67,73 |
| 211 | » » » 6% (1967-1987) . . . . . . . . . . | 69,60 | 66,60 | 62,64 | 59,94 |
| 212 | Autostrade (Garanzia I.R.I.) 6% (1968-1988) . . . . . . . . . . | 66,50 | 63,50 | 59,85 | 57,15 |
| 213 | » » » 6% (1968-1986) . . . . . . . . . . | 71,95 | 68,95 | 64,76 | 62,06 |
| 214 | » » » 6% (1969-1989) . . . . . . . . . . | 60,85 | 57,85 | 54,77 | 52,07 |
| 215 | » » » 7% (1971-1986) . . . . . . . . . . | 77,20 | 73,70 | 69,48 | 66,33 |
| 216 | » » » 7% (1972-1988) . . . . . . . . . . | 71,55 | 68,05 | 64,40 | 61,25 |
| 217 | » » » 7% (1973-1991) . . . . . . . . . . | 62,95 | 59,45 | 56,66 | 53,51 |
| 218 | » » » 9% (1975-1982) . . . . . . . . . . | 94,90 | 90,40 | 85,41 | 81,36 |
| 219 | » » » 9% (1976-1986) . . . . . . . . . . | 80,55 | 76,05 | 72,50 | 68,45 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| | *Obbligazioni fondiarie ed equiparate* | | | | |
| 220 | ISVEIMER 6% (1967-1982) XIII emissione | 98,65 | 95,65 | 88,79 | 86,09 |
| 221 | » 6% (1967-1982) XVI » | 93,15 | 90,15 | 83,84 | 81,14 |
| 222 | » 6% (1968-1983) XV » | 88,80 | 85,80 | 79,92 | 77,22 |
| 223 | » 6% (1969-1984) XVI » | 85,65 | 82,65 | 77,09 | 74,39 |
| 224 | » 7% (1970-1985) XVII » | 79,35 | 75,85 | 71,42 | 68,27 |
| 225 | » 7% (1971-1986) XVIII » | 78,95 | 75,45 | 71,06 | 67,91 |
| 226 | » 7% (1971-1986) XIX » | 73,90 | 70,40 | 66,51 | 63,36 |
| 227 | » 7% (1972-1987) XX » | 72,25 | 68,75 | 65,03 | 61,88 |
| 228 | » 7% (1973-1988) XXI » | 69,90 | 66,40 | 62,95 | 59,76 |
| 229 | » 9% (1974-1984) XXII » | 88,45 | 83,95 | 79,61 | 75,56 |
| 230 | » 8% (1975-1985) XXIV » | 78,90 | 74,90 | 71,46 | 67,41 |
| 231 | » 9% (1975-1990) XXV » | 76,15 | 71,65 | 68,54 | 64,49 |
| 232 | » 8% (1975-1985) XXVI » | 86,85 | 82,85 | 78,17 | 74,57 |
| 233 | » 9% (1975-1990) XXVII » | 79,10 | 74,60 | 71,19 | 67,14 |
| 234 | » 8% (1975-1985) XXVIII » | 77,55 | 73,55 | 69,80 | 66,20 |
| 235 | » 8% XXIX » | 75,00 | 71,00 | 67,50 | 63,90 |
| 236 | » 9% (1976-1991) XXX » | 63,00 | 58,50 | 56,70 | 52,65 |
| 237 | » 8% (1976-1986) XXXI » | 82,00 | 78,00 | 73,80 | 70,20 |
| 238 | » 9% (1976-1986) XXXIV » | 81,65 | 77,15 | 73,49 | 69,44 |
| 239 | » 10% (1976-1991) XXXV » | 65,00 | 60,00 | 58,50 | 54,00 |
| 240 | » 10% (1976-1986) XXXVI » | 79,15 | 74,15 | 71,24 | 66,74 |
| 241 | » 10% (1976-1991) XXXVII » | 67,00 | 62,00 | 60,30 | 55,80 |
| 242 | » 10% (1976-1991) XXXVIII » | 85,00 | 80,00 | 76,50 | 72,00 |
| 243 | » 13% (1979-1986) XLII » | 91,50 | 85,00 | 82,35 | 76,50 |
| 244 | » 13% (1979-1989) XLIII » | 91,50 | 85,00 | 82,35 | 76,50 |
| 245 | » 13% (1979-1985) XLIV » | 89,50 | 83,00 | 80,55 | 74,70 |
| 246 | » 13% (1979-1985) XLV » | 89,50 | 83,00 | 80,55 | 74,75 |
| 247 | » 13% XL » | 89,50 | 83,00 | 80,55 | 74,70 |
| 248 | » 13% (1979-1985) XL » | 65,50 | 59,00 | 58,95 | 53,10 |
| 249 | » 9% (1976-1986) XXXII » | 85,30 | 80,80 | 76,77 | 72,72 |
| 250 | » 10% (1976-1991) XXXIII » | 69,25 | 64,25 | 62,33 | 57,83 |
| 251 | Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 4% ord. | 61,00 | 59,00 | 54,90 | 53,10 |
| 252 | » » » » » 5% S.O. priv. | 62,10 | 59,60 | 55,89 | 53,64 |
| 253 | » » » » » 6% S.O. conv. (ex 5%) | 68,70 | 65,70 | 61,83 | 59,13 |
| 254 | » » » » » 5% S.S. priv. | 75,90 | 73,40 | 68,31 | 66,06 |
| 255 | » » » » » 6% S.S. conv. (ex 5%) | 61,90 | 58,90 | 55,71 | 53,01 |
| 256 | » » » » » 6% Serie I | 66,55 | 63,55 | 59,90 | 57,20 |
| 257 | » » » » » 6% » II | 63,05 | 60,05 | 56,75 | 54,05 |
| 258 | » » » » » 6% » III | 81,30 | 78,30 | 73,17 | 70,47 |
| 259 | » » » » » 6% » IV | 53,15 | 50,15 | 47,84 | 45,14 |
| 260 | » » » » » 6% » V | 55,85 | 52,85 | 50,27 | 47,57 |
| 261 | » » » » » 6% » VI | 44,90 | 41,90 | 40,41 | 37,71 |
| 262 | » » » » » 6% » VII | 52,95 | 49,95 | 47,66 | 44,96 |
| 263 | » » » » » 6% » VIII | 44,35 | 41,35 | 39,92 | 37,22 |
| 264 | » » » » » 6% » IX | 56,05 | 53,05 | 50,45 | 47,75 |
| 265 | » » » » » 7% » I | 62,50 | 59,00 | 56,25 | 53,10 |
| 266 | » » » » » 7% » II | 52,75 | 49,25 | 47,48 | 44,33 |
| 267 | » » » » » 7% » III | 71,55 | 68,05 | 64,40 | 61,25 |
| 268 | » » » » » 7% » IV | 74,25 | 70,75 | 66,83 | 63,68 |
| 269 | » » » » » 7% » V | 70,70 | 67,20 | 63,63 | 60,48 |
| 270 | » » » » » 10% 1-4-1976-1966 | 94,05 | 89,05 | 84,65 | 80,15 |
| 271 | » » » » » 10% 1-10-1976-1996 | 86,65 | 81,65 | 77,99 | 73,49 |
| 272 | » » » » » 10% 1-4-1977-2001 | 75,05 | 70,05 | 67,55 | 63,05 |
| 273 | » » » » » 11% 1-4-1977-1997 | 84,35 | 78,85 | 75,92 | 70,97 |
| 274 | » » » » » 11% 1-10-1977-1992 | 97,00 | 91,50 | 87,30 | 82,35 |
| 275 | » » » » » 11% 1-4-1977-1987 | 95,15 | 89,65 | 85,64 | 80,69 |
| 276 | » » » » » 11% 1-10-1977-1997 | 81,55 | 76,05 | 73,40 | 68,45 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 277 | Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 11% 1-4-1978-1998 . . . . . | 77,25 | 71,75 | 69,53 | 64,58 |
| 278 | » » » » » 11% 1-4-1978-1993 . . . . . | 98,25 | 92,75 | 88,43 | 83,48 |
| 279 | » » » » » 11% 1-4-1978-2003 . . . . . | 91,50 | 86,00 | 82,35 | 77,40 |
| 280 | » » » » » 11% 1-10-1978-2003 . . . . | 90,80 | 85,30 | 81,72 | 76,77 |
| 281 | » » » » » 12% 1-10-1978-1993 . . . . | 100,20 | 94,20 | 90,18 | 84,78 |
| 282 | » » » » » 12% 1-10-1978-1998 . . . . | 88,20 | 82,20 | 79,38 | 73,98 |
| 283 | » » » » » 12% 1-4-1979-1989 . . . . . | 98,70 | 92,70 | 88,83 | 83,43 |
| 284 | » » » » » 12% 1-4-1979-1994 . . . . . | 97,40 | 91,40 | 87,66 | 82,26 |
| 285 | » » » » » 12% 1-4-1979-1999 . . . . . | 100,70 | 94,70 | 90,63 | 85,23 |
| 286 | » » » » » 12% 1-10-1979-1989 Serie 97 . | 97,25 | 91,25 | 87,53 | 82,13 |
| 287 | » » » » » 12% 1-10-1979-1994 Serie 95 . | 94,45 | 88,45 | 85,01 | 79,61 |
| 288 | » » » » » 12% 1-10-1979-1999 Serie 92 . | 93,90 | 87,90 | 84,51 | 79,11 |
| 289 | » » » » » 12% 1-4-1980-1990 Serie 107 . | 96,65 | 90,65 | 86,99 | 81,59 |
| 290 | » » » » » 12% 1-4-1980-1995 Serie 100 . | 95,65 | 89,65 | 86,09 | 80,69 |
| 291 | » » » » » 12% 1-4-1980-2000 Serie 98 . | 95,35 | 89,35 | 85,82 | 80,42 |
| 292 | » » » » » 12% 1-4-1980-2000 Serie 114 . | 94,25 | 88,25 | 84,83 | 79,43 |
| 293 | » » » » » 13,50% 1-10-1980-1990 S. 121 | 98,25 | 91,50 | 88,43 | 82,35 |
| 294 | » » » » » 13,50% 1-10-1980-1990 S. 122 | 96,50 | 89,75 | 86,85 | 80,78 |
| 295 | » » » » » 13,50% 1-10-1980-2000 S. 123 | 94,55 | 87,80 | 85,10 | 79,02 |
| 296 | » » » » » 13,50% 1-10-1980-2005 S. 124 | 93,40 | 86,65 | 84,06 | 77,99 |
| 297 | Istituto Credito Fondiario Venezie 5% . . . . . . . . . . . . . . | 68,00 | 65,50 | 61,20 | 58,95 |
| 298 | » » » » 6% . . . . . . . . . . . . . . . . | 57,60 | 54,60 | 51,84 | 49,14 |
| 299 | » » » » 6% conversione . . . . . . . . . | 63,70 | 60,70 | 57,33 | 54,63 |
| 300 | » » » » 6% « A » . . . . . . . . . . . . | 58,10 | 55,10 | 52,29 | 49,59 |
| 301 | » » » » 6% OO.PP. . . . . . . . . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 302 | » » » » 6% trentennale s.s. . . . . . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 303 | » » » » 6% ventennale s.o. . . . . . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 304 | » » » » 6% trentennale s.o. . . . . . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 305 | » » » » 6% trentacinquennale s.o. . . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 306 | » » » » OO.PP. 6% s.s. ventennale . . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 307 | » » » » OO.PP. 6% s.s. trentennale . . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 308 | » » » » OO.PP. 6% s.o. ventennale . . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 309 | » » » » OO.PP. 6% s.o. trentennale . . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 310 | » » » » OO.PP. 6% trentacinquennale . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 311 | » » » » OO.PP. 6% s. norm. . . . . . . . | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 46,80 |
| 312 | » » » » 10% 1977-1997 I emissione . | 71,00 | 66,00 | 63,90 | 59,40 |
| 313 | » » » » 10% 1977-1992 II » . . | 77,00 | 72,00 | 69,30 | 64,80 |
| 314 | » » » » 10% 1977-1997 III » . . | 71,00 | 66,00 | 63,90 | 59,40 |
| 315 | » » » » 10% 1978-1993 IV » . . | 76,00 | 71,00 | 68,40 | 63,90 |
| 316 | » » » » 10% 1978-1998 V-VI » . . | 70,00 | 65,00 | 63,00 | 58,50 |
| 317 | » » » » 10% 1978-1998 VIII » . . | 70,00 | 65,00 | 63,00 | 58,50 |
| 318 | » » » » 10% 1978-1993 IX-X » . . | 75,00 | 70,00 | 67,50 | 63,00 |
| 319 | » » » » 10% 1979-1999 XI » . . | 69,00 | 64,00 | 62,10 | 57,60 |
| 320 | » » » Regione Marchigiana 5% . . . . . . . . | 82,00 | 79,50 | 73,80 | 71,55 |
| 321 | » » » » » 6% . . . . . . . . | 72,65 | 69,65 | 65,39 | 62,69 |
| 322 | » » » » » 7% . . . . . . . . | 77,50 | 74,00 | 69,75 | 66,60 |
| 323 | » » » Trentino-Alto-Adige 4% . . . . . . . . | 82,00 | 80,00 | 73,80 | 72,00 |
| 324 | » » » » » 4% conversione . . . | 99,25 | 97,25 | 89,33 | 87,53 |
| 325 | » » » » » 5% . . . . . . . . | 90,50 | 88,00 | 81,45 | 79,20 |
| 326 | » » » » » 6% conversione . . . | 65,00 | 62,00 | 58,50 | 55,80 |
| 327 | » » » » » 6% . . . . . . . . | 65,00 | 62,00 | 58,50 | 55,80 |
| 328 | » » » » » 9% quindicennale . . . | 86,00 | 81,50 | 77,40 | 73,35 |
| 329 | » » » » » OO.PP. 5% . . . . . | 62,50 | 60,00 | 56,25 | 54,00 |
| 330 | » » » » » OO.PP. 6% . . . . . | 63,00 | 60,00 | 56,70 | 54,00 |
| 331 | » » » della Liguria 5% . . . . . . . . . . . | 75,75 | 73,25 | 68,18 | 65,93 |
| 332 | » » » » » 6% . . . . . . . . . . . | 66,00 | 63,00 | 59,40 | 56,70 |
| 333 | » » » » » 9% serie XII . . . . . . . | 76,00 | 71,50 | 68,40 | 64,35 |
| 334 | » » » » » Cart. Fond. 7% serie II . . . | 67,00 | 63,50 | 60,30 | 57,15 |
| 335 | » » » » » 10% (1976-1996) serie XIII . | 78,50 | 73,50 | 70,65 | 66,15 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | DETRATTO IL DECIMO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 336 | Istituto Credito Fondiario della Liguria 10% (1977-1997) serie XIV . . | 78,75 | 73,75 | 70,88 | 66,38 |
| 337 | » » » » » 10% (1967-2002) serie XV . . | 76,00 | 71,00 | 68,40 | 63,90 |
| 338 | » » » » » 11% (1977-1997) serie XVI . . | 84,00 | 78,50 | 75,60 | 70,65 |
| 339 | » » » » » 11% (1978-1998) serie XVII . | 83,50 | 78,00 | 75,15 | 70,20 |
| 340 | » » » » » 11% XIX emissione . . . . . | 83,25 | 77,75 | 74,93 | 69,98 |
| 341 | » » » » » 12% XX emissione . . . . . | 87,00 | 81,00 | 78,30 | 72,90 |
| 342 | » » » » » 12% XXI emissione . . . . . | 87,00 | 81,00 | 78,30 | 72,90 |
| 343 | » » » » » 11% (1978-1998) serie XVIII . | | | | |
| 344 | » » » della Toscana 6% . . . . . . . . . . . . | 88,75 | 85,75 | 79,88 | 77,18 |
| 345 | » » » del Piemonte-Val d'Aosta 6% . . . . . . . | 55,50 | 52,50 | 49,95 | 47,25 |
| 346 | » » » » » » 7% . . . . . . . | 76,00 | 72,50 | 68,40 | 65,25 |
| 347 | » » » » » » 9% . . . . . . . | 84,00 | 79,50 | 75,60 | 71,55 |
| 348 | » » » » » » 10% (1976-1996) I serie | 75,85 | 70,85 | 68,27 | 63,77 |
| 349 | » » » » » » 10% (1976-1996) II serie | 75,50 | 70,50 | 67,95 | 63,45 |
| 350 | » » » » » » 10% (1977-2002) III serie | 71,25 | 66,25 | 64,13 | 59,63 |
| 351 | » » » » » » 10% (1977-1997) IV serie | 75,00 | 70,00 | 67,50 | 63,00 |
| 352 | » » » » » » 10% (1977-1997) V serie | 74,20 | 69,20 | 66,78 | 62,28 |
| 353 | » » » » » » 10% (1978-1998) VI serie | 73,80 | 68,80 | 66,42 | 61,92 |
| 354 | » » » » » » 10% (1978-1998) VII serie | 73,40 | 68,40 | 66,06 | 61,56 |
| 355 | » » » » » » 10% (1978-2003) VIII serie | 70,20 | 65,20 | 63,18 | 58,68 |
| 356 | » » » » » » 10% (1978-2003) IX serie | 70,20 | 65,20 | 63,18 | 58,68 |
| 357 | » » » » » » 10% (1978-1998) X serie | 73,40 | 68,40 | 66,06 | 61,56 |
| 358 | » » » » » » 10% (1979-1999) XI serie | 73,00 | 68,00 | 65,70 | 61,20 |
| 359 | » » » » » » 7% sez. OO.PP. . | 66,50 | 63,00 | 59,85 | 56,70 |
| 360 | » » » » » » 9% sez. OO.PP. . | 83,50 | 79,00 | 75,10 | 71,10 |
| 361 | » » » » » » 10% OO.PP. (1976-1996) I serie | 75,50 | 70,50 | 67,95 | 63,45 |
| 362 | » » » » » » 10% OO.PP. (1977-1997) III s. | 74,60 | 69,60 | 67,14 | 62,64 |
| 363 | » » » » » » 10% OO.PP. (1977-1987) IV s. | 88,30 | 83,30 | 79,47 | 74,97 |
| 364 | » » » » » » 10% OO.PP. (1978-1998) VII s. | 73,80 | 68,80 | 66,42 | 61,92 |
| 365 | » » » » » » 10% OO.PP. (1978-1988) VIII s. | 86,40 | 81,40 | 77,76 | 73,26 |
| 366 | » » » » » » 10% OO.PP. (1978-1993) XI s. | 78,25 | 73,25 | 70,43 | 65,93 |
| 367 | » » Sportivo 6% (1968-1982) . . . . . . . . . . . . . | 99,80 | 96,80 | 89,82 | 87,12 |
| 368 | » » » 7%(1971-1986) . . . . . . . . . . . . . | 101,50 | 98,00 | 91,35 | 88,20 |
| 369 | » » » 10% (1975-1985) . . . . . . . . . . . . . | 101,50 | 96,50 | 91,35 | 86,85 |
| 370 | » » » 10% (1977-1987) . . . . . . . . . . . . . | 94,05 | 89,05 | 84,65 | 80,15 |
| 371 | » » » 10% (1978-1988) . . . . . . . . . . . . . | 90,00 | 85,00 | 81,00 | 76,50 |
| 372 | » » » 10% (1978-1988) II emissione . . . . . . . . | 93,00 | 88,00 | 83,70 | 79,20 |
| 373 | Cassa di Risparmio di Roma (quindicennale) 5% . . . . . . . . . . | 96,75 | 94,25 | 87,08 | 84,83 |
| 374 | » » » » 6% conversione . . . . | 84,25 | 81,25 | 75,83 | 73,13 |
| 375 | » » » » 6% . . . . . . . . . | 48,50 | 45,50 | 43,65 | 40,95 |
| 376 | » » » (ventennale) 5% . . . . . . . . . . . | 81,35 | 78,85 | 73,22 | 70,97 |
| 377 | » » » » 6% conversione . . . . . . | 47,05 | 44,05 | 42,35 | 39,65 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 378 | Cassa di Risparmio di Roma (ventennale) 6% | 54,75 | 51,75 | 49,28 | 46,58 |
| 379 | » » » (venticinquennale) 5% | 94,75 | 92,25 | 85,28 | 83,03 |
| 380 | » » » » 6% conversione | 77,70 | 74,70 | 69,93 | 67,23 |
| 381 | » » » » 6% | 80,75 | 77,75 | 72,68 | 69,98 |
| 382 | » » di Gorizia 5% I serie | 96,00 | 93,50 | 86,40 | 84,15 |
| 383 | » » » 5% II serie | 96,00 | 93,50 | 86,40 | 84,15 |
| 384 | » » VE di Palermo 5% I, IV e VI emissione | 90,25 | 87,75 | 81,23 | 78,98 |
| 385 | » » » » 5% II, III, IV e VII emissione | 85,50 | 83,00 | 76,95 | 74,70 |
| 386 | » » » » 6% ex II, III, IV e VII | 81,25 | 78,25 | 73,13 | 70,43 |
| 387 | » » » » 6% conversione ex I, V e VI | 75,50 | 72,50 | 67,95 | 65,25 |
| 388 | » » » » 6% XI, XIII e XV serie | 79,50 | 76,50 | 71,55 | 68,85 |
| 389 | » » » » 6% IX, XII, XIV e XVI emissione | 72,45 | 69,45 | 65,21 | 62,51 |
| 390 | » » di Calabria e Lucania 5% | 82,50 | 80,00 | 74,25 | 72,00 |
| 391 | » » » » 6% | 82,00 | 79,00 | 73,80 | 71,10 |
| 392 | » » » » 6% conversione | 75,00 | 72,00 | 67,50 | 64,80 |
| 393 | Credito Fondiario 5% | 76,75 | 74,25 | 69,08 | 66,83 |
| 394 | » » 6% conversione | 52,45 | 49,45 | 47,21 | 44,51 |
| 395 | » » 6% 1981 | 102,30 | 99,30 | 92,07 | 89,37 |
| 396 | » » 6% 1982 | 102,05 | 99,05 | 91,85 | 89,15 |
| 397 | » » 6% 1983 | 94,10 | 91,10 | 84,69 | 81,99 |
| 398 | » » 7% 1984 | 91,75 | 88,25 | 82,58 | 79,43 |
| 399 | » » 6% 1985 | 86,75 | 83,75 | 78,08 | 75,38 |
| 400 | » » 7% | 90,00 | 86,50 | 81,00 | 77,85 |
| 401 | » » 6% 1986 | 89,80 | 86,80 | 80,82 | 78,12 |
| 402 | » » 6% 1987 | 88,35 | 85,35 | 79,52 | 76,82 |
| 403 | » » 6% 1988 | 95,45 | 92,45 | 85,91 | 83,21 |
| 404 | » » 7% 1989 | 86,60 | 83,10 | 77,94 | 74,79 |
| 405 | » » 6% 1990 | 64,70 | 61,70 | 58,23 | 55,53 |
| 406 | » » 7% 1990 | 79,45 | 75,95 | 71,51 | 68,36 |
| 407 | » » 6% 1991 | 62,25 | 59,25 | 56,03 | 53,33 |
| 408 | » » 6% 1992 | 63,50 | 60,50 | 57,15 | 54,45 |
| 409 | » » 6% 1993 | 61,40 | 58,40 | 55,26 | 52,56 |
| 410 | » » 7% 1994 | 83,00 | 79,50 | 74,70 | 71,55 |
| 411 | » » 6% 1995 | 62,35 | 59,35 | 56,12 | 53,42 |
| 412 | » » 7% 1995 | 73,65 | 70,15 | 66,29 | 63,14 |
| 413 | » » 9% 1995 | 95,20 | 90,70 | 85,68 | 81,63 |
| 414 | » » 6% 1996 | 67,20 | 64,20 | 60,48 | 57,78 |
| 415 | » » 7% 1996 | 83,10 | 79,60 | 74,79 | 71,64 |
| 416 | » » 9% 1996 | 85,95 | 81,45 | 77,36 | 73,31 |
| 417 | » » 6% 1997 | 65,25 | 62,25 | 58,73 | 56,03 |
| 418 | » » 6% 1998 | 65,10 | 62,10 | 58,59 | 55,89 |
| 419 | » » 12% I emissione | 100,85 | 94,85 | 90,77 | 85,37 |
| 420 | » » 12% I emissione | 101,70 | 95,70 | 91,53 | 86,13 |
| 421 | » » 7% 1999 | 71,55 | 68,05 | 64,40 | 61,25 |
| 422 | » » 10% 1997 I e II emissione | 84,40 | 79,40 | 75,96 | 71,46 |
| 423 | » » 10% 1997 III emissione | 91,80 | 86,80 | 82,62 | 78,12 |
| 424 | » » 11% 1997 I emissione | 92,65 | 87,15 | 83,39 | 78,44 |
| 425 | » » 7% 2000 | 62,85 | 59,35 | 56,57 | 53,42 |
| 426 | » » 9% 2000 | 86,00 | 81,50 | 77,40 | 73,35 |
| 427 | » » 12% 2000 II emissione | 101,00 | 95,00 | 90,90 | 85,50 |
| 428 | » » 9% 2000 I emissione | 100,40 | 95,90 | 90,36 | 86,31 |
| 429 | » » 9% 2001 | 84,30 | 79,80 | 75,87 | 71,82 |
| 430 | » » 12% 1998 II emissione | 101,70 | 95,70 | 91,53 | 86,13 |
| 431 | » » OO.PP. 6% I emissione ventennale | 52,70 | 49,70 | 47,43 | 44,73 |
| 432 | » » OO.PP. (ventennale) 7% II emissione | 79,25 | 75,75 | 71,33 | 68,18 |
| 433 | » » OO.PP. (ventennale) 7% III emissione | 72,60 | 69,10 | 65,34 | 62,19 |
| 434 | » » OO.PP. (ventennale) 6% s.s. | 71,50 | 68,50 | 64,35 | 61,65 |
| 435 | » » OO.PP. Autostrade 6% | 44,35 | 41,35 | 39,92 | 37,22 |
| 436 | » » OO.PP. Autostrade 6% III emissione | 85,00 | 82,00 | 76,50 | 73,80 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 437 | Credito Fondiario OO.PP. s.o. 6% I emissione | 58,25 | 55,25 | 52,43 | 49,73 |
| 438 | » » OO.PP. s.o. 6% II emissione | 81,00 | 78,00 | 72,90 | 70,20 |
| 439 | » » OO.PP. s.o. 7% III emissione | 72,00 | 68,50 | 64,80 | 61,65 |
| 440 | » » OO.PP. s.o. 9% IV emissione | 84,50 | 80,00 | 76,05 | 72,00 |
| 441 | » » OO.PP. s.o. 10% V emissione | 90,40 | 85,40 | 81,36 | 76,86 |
| 442 | » » OO.PP. s.o. 12% VI emissione | 100,40 | 94,40 | 90,36 | 84,96 |
| 443 | » » OO.PP. s.o. 12% VII emissione | 99,60 | 93,60 | 89,64 | 84,24 |
| 444 | » » OO.PP. s.o. 12% VIII emissione | 99,75 | 93,75 | 89,78 | 84,38 |
| 445 | » » OO.PP. 11% 1-10-1977/2002 | 89,30 | 83,80 | 80,37 | 75,42 |
| 446 | » » OO.PP. 11% 1-4-1978/2003 | 90,50 | 85,00 | 81,45 | 76,50 |
| 447 | » » OO.PP. 12% 1-4-1979/2004 | 94,40 | 88,40 | 84,96 | 79,56 |
| 448 | Credito Industriale Sardo 6% (1968-1983) | 87,20 | 84,20 | 78,48 | 75,78 |
| 449 | » » » 6% (1969-1984) | 85,25 | 82,25 | 76,73 | 74,03 |
| 450 | » » » 7% (1970-1985) | 82,25 | 78,75 | 74,03 | 70,88 |
| 451 | » » » 7% (1971-1986) | 77,25 | 73,75 | 69,53 | 66,38 |
| 452 | » » » 7% (1971-1986) II emissione | 72,50 | 69,00 | 65,25 | 62,10 |
| 453 | » » » 7% (1972-1987) | 73,20 | 69,70 | 65,88 | 62,73 |
| 454 | » » » 7% (1973-1988) | 73,15 | 69,65 | 65,84 | 62,69 |
| 455 | » » » 9% (1974-1984) | 85,90 | 81,40 | 77,31 | 73,26 |
| 456 | » » » 9% 1(974-1989) | 81,25 | 76,75 | 73,13 | 69,08 |
| 457 | » » » 9% (1975-1987) | 87,20 | 82,70 | 78,48 | 74,43 |
| 458 | » » » 9% (1975-1987) II emissione | 81,30 | 76,80 | 73,17 | 69,12 |
| 459 | » » » 9% (1976-1989) | 83,80 | 79,30 | 75,42 | 71,37 |
| 460 | » » » 10% (1976-1986) | 10,500 | 100,00 | 94,50 | 90,00 |
| 461 | » » » 12% (1977-1987) | 99,05 | 93,05 | 89,15 | 83,75 |
| 462 | » » » 13% (1979-1987) | 88,35 | 81,85 | 79,52 | 73,67 |
| 463 | Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5% | 82,50 | 80,00 | 74,25 | 72,00 |
| 464 | » » » » Alb. e Tur. 5% | 64,50 | 62,00 | 58,05 | 55,80 |
| 465 | » » » » Alb. e Tur. 7% 1990 | 70,50 | 67,00 | 63,45 | 60,30 |
| 466 | » » » » Sez. OO.PP. 5% | 75,50 | 73,00 | 67,95 | 65,70 |
| 467 | » » » Sez. OO.PP. 6% | 64,00 | 61,00 | 57,60 | 54,90 |
| 468 | » » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr. | 71,75 | 68,75 | 64,58 | 61,88 |
| 469 | » » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr. | 70,75 | 67,75 | 63,68 | 60,98 |
| 470 | » » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emissione | 71,00 | 68,00 | 63,90 | 61,20 |
| 471 | » » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione | 72,00 | 68,50 | 64,80 | 61,65 |
| 472 | » » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione | 69,25 | 65,75 | 62,33 | 59,18 |
| 473 | » » » » » » » 7% (1973-1993) III emissione | 63,50 | 60,00 | 57,15 | 54,00 |
| 474 | » » » » » » » 8% (1974-1994) IV emissione | 69,00 | 65,00 | 62,10 | 58,50 |
| 475 | » » » » » » » 9% (1975-1995) | 71,50 | 67,00 | 64,35 | 60,30 |
| 476 | » » » » Ind. 10% (1977-1997) V emissione | 73,50 | 68,50 | 66,15 | 61,65 |
| 477 | » » » » Ind. 10% (1977-1997) VI emissione | 73,50 | 68,50 | 66,15 | 61,65 |
| 478 | » » » » Ind. 10% (1978-1998) VI emissione II tr. | 72,50 | 67,50 | 65,25 | 60,75 |
| 479 | » » » » Ind. 13% (1981-1996) IX emissione | 94,00 | 87,50 | 84,60 | 78,75 |
| 480 | Banco di Sicilia 11% serie «C» vent. | 94,00 | 88,50 | 84,60 | 79,65 |
| 481 | » » 5% OO.PP. | 97,50 | 95,00 | 87,75 | 85,50 |
| 482 | » » 6% OO.PP. | 98,00 | 95,00 | 88,20 | 85,50 |
| 483 | » » 11% OO.PP. serie «E» vent. | 94,00 | 88,50 | 84,60 | 79,65 |
| 484 | Industrializzazione della Sicilia 6% IRFIS 1967-1982 serie G | 92,50 | 89,50 | 83,25 | 80,55 |
| 485 | » » » 6% » 1969-1984 serie H | 80,75 | 77,75 | 72,68 | 69,98 |
| 486 | » » » 7% » 1971-1986 VII emissione | 75,50 | 72,00 | 67,95 | 64,80 |
| 487 | » » » 7% » 1973-1988 VIII emissione | 70,20 | 66,70 | 63,18 | 60,03 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 488 | Industrializzazione della Sicilia 9% IRFIS 1974-1989 IX emissione | 93,90 | 89,40 | 84,51 | 80,46 |
| 489 | » » » 10% » 1976-1986 XI emissione | 94,50 | 89,50 | 85,05 | 80,55 |
| 490 | Banco di Napoli 5% | 83,00 | 80,50 | 74,70 | 72,45 |
| 491 | » » 6% ord. | 63,85 | 60,85 | 57,47 | 54,77 |
| 492 | » » 6% conversione | 65,60 | 62,60 | 59,04 | 56,34 |
| 493 | » » 7% sez. C.F. | 81,70 | 78,20 | 73,53 | 70,38 |
| 494 | » » 9% sez. C.F. | 94,15 | 89,65 | 84,74 | 80,69 |
| 495 | » » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione | 81,75 | 78,25 | 73,58 | 70,43 |
| 496 | » » 7% Cred. ind. (1971-1986) II emissione | 81,50 | 78,00 | 73,35 | 70,20 |
| 497 | » » 7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione | 73,80 | 70,30 | 66,42 | 63,27 |
| 498 | » » 7% Cred. ind. (1973-1988) IV emissione | 70,25 | 66,75 | 63,23 | 60,08 |
| 499 | » » 8,50% Cred. ind. (1975-1985) | 83,20 | 78,95 | 74,88 | 71,06 |
| 500 | » » 8,50 Cred. ind. (1975-1990) | 71,20 | 66,95 | 64,08 | 60,26 |
| 501 | » » 13% Cred. ind. (1979-1984) | 95,65 | 89,15 | 86,09 | 80,24 |
| 502 | » » 13% Cred. ind. (1980-1985) | 93,25 | 86,75 | 83,93 | 78,08 |
| 503 | Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50% | 91,75 | 90,00 | 82,58 | 81,00 |
| 504 | » » » » » » 4% | 94,00 | 92,00 | 84,60 | 82,80 |
| 505 | » » » » » » 5% | 56,85 | 54,35 | 51,17 | 48,92 |
| 506 | » » » » » » 6% conv. | 70,15 | 67,15 | 63,14 | 60,44 |
| 507 | » » » » » » 13,50% 1980 5.le I e. | 98,50 | 91,75 | 88,65 | 82,58 |
| 508 | » » » » » » 13,50% 1980 10.le I emissione | 98,50 | 91,75 | 88,65 | 82,58 |
| 509 | » » » » » » 6% ord. | 79,25 | 76,25 | 71,33 | 68,63 |
| 510 | » » » » » » 9% (1975-1996) | 69,10 | 64,60 | 62,19 | 58,14 |
| 511 | » » » » » » 10% 1976 II. em. | 66,75 | 61,75 | 60,08 | 55,58 |
| 512 | » » » » » » 10% 1977 II em. | 65,65 | 60,65 | 59,09 | 54,59 |
| 513 | » » » » » » 10% 1978 15.le | 76,85 | 71,85 | 69,17 | 64,67 |
| 514 | » » » » » » 12% 1979 15.le | 84,40 | 78,40 | 75,96 | 70,56 |
| 515 | » » » » » » 12% 1979 15.le II emissione | 84,45 | 78,45 | 76,01 | 70,61 |
| 516 | » » » » » » 12% 1980 15.le I em | 84,35 | 78,35 | 75,92 | 70,52 |
| 517 | » » » » » » 13,50% 1980 15.le I emissione | 90,95 | 84,20 | 81,86 | 75,78 |
| 518 | » » » » » » 13,50% 1980 20.le I emissione | 88,20 | 81,45 | 79,38 | 73,31 |
| 519 | » » » » » » 15% 1981 15.le | 96,00 | 88,50 | 86,40 | 79,65 |
| 520 | » » » » » » 10% 1978 20.le | 69,85 | 64,85 | 62,87 | 58,37 |
| 521 | » » » » » » 10% 1978 20.le | 71,95 | 66,95 | 64,76 | 60,26 |
| 522 | » » » » » » 10% 1979 20.le I emissione | 71,55 | 66,55 | 64,40 | 59,90 |
| 523 | » » » » » » 10% 1979 20.le II emissione | 71,10 | 66,10 | 63,99 | 59,49 |
| 524 | » » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%) | 47,50 | 44,50 | 42,75 | 40,05 |
| 525 | » » » » » » 6% OO.PP. | 43,90 | 40,90 | 39,51 | 36,81 |
| 526 | » » » » » » 7% OO.PP. | 55,20 | 51,70 | 49,68 | 46,53 |
| 527 | » » » » » » 10% OO.PP. 1977 dec. | 81,95 | 76,95 | 73,76 | 69,26 |
| 528 | » » » » » » 10% 1978 15.le | 76,90 | 71,90 | 69,21 | 64,71 |
| 529 | » » » » » » 10% 1978 15.le II emissione | 76,85 | 71,85 | 69,17 | 64,67 |
| 530 | » » » » » » 10% 1979 15.le | 75,70 | 70,70 | 68,13 | 63,63 |
| 531 | » » » » » » 12% 1980 15.le I emissione | 84,30 | 78,30 | 75,87 | 70,47 |
| 532 | » » » » » » 10% 1976 20.le | 71,10 | 66,10 | 63,99 | 59,49 |
| 533 | » » » » » » 10% 1977 20.le | 69,60 | 64,60 | 62,64 | 58,14 |
| 534 | » » » » » » 10% 1978 20.le | 71,95 | 66,95 | 64,76 | 60,26 |
| 535 | Cassa di Risparmio di Bologna 3,50% | 87,65 | 85,90 | 78,89 | 77,31 |
| 536 | » » » 4% | 88,25 | 86,25 | 79,43 | 77,63 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 537 | Cassa di Risparmio di Bologna 5% II serie | 85,80 | 83,30 | 77,22 | 74,97 |
| 538 | » » » 6% II e III serie conv. | 69,50 | 66,50 | 62,55 | 59,85 |
| 539 | » » » 6% (ex 5%) | 61,00 | 58,00 | 54,90 | 52,20 |
| 540 | » » » 7% | 58,50 | 55,00 | 52,65 | 49,50 |
| 541 | » » » 5% OO.PP. | 63,50 | 61,00 | 57,15 | 54,90 |
| 542 | » » » 6% OO.PP. | 50,00 | 47,00 | 45,00 | 42,30 |
| 543 | » » » 7% OO.PP. | 52,00 | 48,50 | 46,80 | 43,65 |
| 544 | Monte dei Paschi di Siena 5% | 102,50 | 100,00 | 92,25 | 90,00 |
| 545 | » » » 6% conversione | 98,00 | 95,00 | 88,20 | 85,50 |
| 546 | » » » 6% | 98,00 | 95,00 | 88,20 | 85,50 |
| 547 | » » » 10% 1979-1999 III | 75,00 | 70,00 | 67,50 | 63,00 |
| 548 | » » » 6% | 98,00 | 95,00 | 88,20 | 85,50 |
| 549 | » » » 6% OO.PP. (ex 5%) | 98,00 | 95,00 | 88,20 | 85,50 |
| 550 | » » » 6% OO.PP. | 98,00 | 95,00 | 88,20 | 86,50 |
| 551 | » » » 10% OO.PP. 1979-1999 | 75,00 | 70,00 | 67,50 | 63,00 |
| 552 | Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50% | 101,75 | 100,00 | 91,58 | 90,00 |
| 553 | » » » » 5% | 87,50 | 85,00 | 78,75 | 76,50 |
| 554 | » » » » 6% conversione | 61,90 | 58,90 | 55,71 | 53,01 |
| 555 | » » » » 6% | 54,50 | 51,50 | 49,05 | 46,35 |
| 556 | » » » » 7% | 75,00 | 71,50 | 67,50 | 64,35 |
| 557 | » » » » 9% | 79,60 | 75,10 | 71,64 | 67,59 |
| 558 | » » » » 10% I serie 1976 | 80,60 | 75,60 | 72,54 | 68,04 |
| 559 | » » » » 10% II serie 1976 | 80,35 | 75,35 | 72,32 | 67,82 |
| 560 | » » » » 10% III serie 1976 | 79,70 | 74,70 | 71,73 | 67,23 |
| 561 | » » » » 10% IV serie 1977 | 79,60 | 74,60 | 71,64 | 67,14 |
| 562 | » » » » 11% V serie 1977 | 83,65 | 78,15 | 75,29 | 70,34 |
| 563 | » » » » 10% VI serie 1977 | 90,45 | 85,45 | 81,41 | 76,91 |
| 564 | » » » » 11% VII serie 1977 | 83,30 | 77,80 | 74,97 | 70,02 |
| 565 | » » » » 11% VIII serie 1977 | 86,10 | 80,60 | 77,49 | 72,54 |
| 566 | » » » » 11% IX serie 1978 | 85,65 | 80,15 | 77,09 | 72,14 |
| 567 | » » » » 10% X serie 1978 | 83,80 | 78,80 | 75,42 | 70,92 |
| 568 | » » » » 12% XI serie 1978-1988 | 96,70 | 90,70 | 87,03 | 81,63 |
| 569 | » » » » 11% XII serie 1978-1988 | 85,90 | 80,40 | 77,31 | 72,36 |
| 570 | » » » » 11% XIII serie 1978 | 85,60 | 80,10 | 77,04 | 72,09 |
| 571 | » » » » 11% XIV serie 1978 | 85,60 | 80,10 | 77,04 | 72,09 |
| 572 | » » » » 12% XV serie 1979 | 90,95 | 84,95 | 81,86 | 76,46 |
| 573 | » » » » 12% XVI serie 1979 | 93,10 | 87,10 | 83,79 | 78,39 |
| 574 | » » » » 12% XVII serie | 91,45 | 85,45 | 82,31 | 76,91 |
| 575 | » » » » 13% XVIII serie | 100,85 | 94,35 | 90,77 | 84,92 |
| 576 | » » » » 13% XX serie 1979 | 88,00 | 81,50 | 79,20 | 73,35 |
| 577 | » » » » 13% XXI serie 1979 | 88,00 | 81,50 | 79,20 | 73,35 |
| 578 | » » » » 13% XXII serie 1979 | 88,00 | 88,50 | 79,20 | 73,35 |
| 579 | » » » » 6% OO.PP. ex 5% | 52,50 | 49,50 | 47,25 | 44,55 |
| 580 | » » » » 6% OO.PP. | 54,40 | 51,40 | 48,96 | 46,26 |
| 581 | » » » » 7% OO.PP. | 70,75 | 67,25 | 63,68 | 60,53 |
| 582 | » » » » 9% OO.PP. | 79,55 | 75,05 | 71,60 | 67,55 |
| 583 | » » » » 10% OO.PP. 1ª 1976-1991 | 86,15 | 81,15 | 77,54 | 73,04 |
| 584 | » » » » 10% OO.PP. 2ª 1976-1991 | 85,80 | 80,80 | 77,22 | 72,72 |
| 585 | » » » » 10% OO.PP. 3ª 1976-1991 | 85,80 | 80,80 | 77,22 | 72,72 |
| 586 | » » » » 11% OO.PP. 4ª 1977-1992 | 89,50 | 84,00 | 80,55 | 75,60 |
| 587 | » » » » 11% OO.PP. 5ª 1977-1987 | 92,00 | 86,50 | 82,80 | 77,85 |
| 588 | » » » » 12% OO.PP. 6ª 1977-1992 | 93,25 | 87,25 | 83,93 | 78,53 |
| 589 | » » » » 12% OO.PP. 7ª 1977-1992 | 98,00 | 92,00 | 88,20 | 82,80 |
| 590 | » » » » 12% OO.PP. 8ª 1977-1992 | 93,90 | 87,90 | 81,51 | 79,11 |
| 591 | » » » » 12% OO.PP. 9ª 1977-1987 | 98,65 | 92,65 | 88,79 | 83,39 |
| 592 | » » » » 12% OO.PP. 10ª 1978-1993 | 93,50 | 87,50 | 84,10 | 78,75 |
| 593 | » » » » 12% OO.PP. 11ª 1978-1998 | 96,90 | 90,90 | 87,21 | 81,81 |
| 594 | » » » » 12% OO.PP. 14ª 1978-1993 | 92,20 | 86,20 | 82,98 | 77,58 |
| 595 | » » » » 13% OO.PP. 14ª 1979-1994 | 97,40 | 90,90 | 87,66 | 81,81 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | DETRATTO IL DECIMO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 596 | Istituto Bancario S. Paolo di Torino 13% OO.PP. 15ª 1979-1984 . . . | 99,15 | 92,65 | 89,24 | 83,39 |
| 597 | » » » » 13% OO.PP. 16ª 1979-1984 . . . | 102,20 | 95,70 | 91,98 | 86,13 |
| 598 | » » » » 13% OO.PP. 18ª 1979-1994 . . . | 90,70 | 84,20 | 81,63 | 75,78 |
| 599 | Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 ventennale. . . . . . . | 92,00 | 89,25 | 82,80 | 80,33 |
| 600 | » » » » » 6% ventennale s.o. . . . . . | 70,30 | 67,30 | 63,27 | 60,57 |
| 601 | » » » » 9% (1977-1982). . . . . . . | 101,00 | 96,50 | 90,90 | 86,85 |
| 602 | » » » » » 10% (5.le) s.o. (1977-1982) . . | 102,50 | 97,50 | 92,25 | 87,75 |
| 603 | » » » » » 10% (5.le) s.o. (1978-1983) . . | 99,35 | 94,35 | 89,42 | 84,92 |
| 604 | » » » » » 10% (5.le) s.o. (1978-1983)II e | 98,35 | 93,35 | 88,52 | 84,02 |
| 605 | » » » » » 10% (5.le) 1979-1983. . . . . | 99,00 | 94,00 | 89,10 | 84,60 |
| 606 | » » » » » 13% (5.le) 1980-1985. . . . . | 102,30 | 95,80 | 92,07 | 86,22 |
| 607 | » » » » » 7% decenn. III em. 1972 . . | 99,85 | 96,35 | 89,87 | 86,72 |
| 608 | » » » » » 7% decenn. IV em. 1972 . . | 99,80 | 96,30 | 89,82 | 86,67 |
| 609 | » » » » » 7% decenn. V em. 1973 . . | 94,00 | 90,50 | 84,60 | 81,45 |
| 610 | » » » » » 7% decenn. (1974-1984) VII emissione | 88,80 | 85,30 | 79,92 | 76,77 |
| 611 | » » » » » 8% decenn. (1974-1984) . . | 85,85 | 81,85 | 77,27 | 73,67 |
| 612 | » » » » » 8% decenn. (1974-1984) II em. | 89,00 | 85,00 | 80,10 | 76,50 |
| 613 | » » » » » 8% decenn. (1975-1985) . . | 80,55 | 76,55 | 72,50 | 68,90 |
| 614 | » » » » » 8% decenn. (1975-1985) . . | 89,10 | 85,10 | 80,19 | 76,59 |
| 615 | » » » » » 8% dec. s.o. (1975-1985) III tr. | 82,65 | 78,65 | 74,39 | 70,79 |
| 616 | » » » » » 9% decenn. (1976-1986) I em. | 81,25 | 76,75 | 73,13 | 69,08 |
| 617 | » » » » » 13% decenn. (1980-1990) . . | 86,50 | 80,00 | 77,85 | 72,00 |
| 618 | » » » » » 9% decenn. (1976-1986) II em. | 85,90 | 81,40 | 77,31 | 73,26 |
| 619 | » » » » » 10% decenn. (1977-1987) . . | 93,40 | 88,40 | 84,06 | 79,56 |
| 620 | » » » » » 10% decenn. (1977-1987) II em. | 86,50 | 81,50 | 77,85 | 73,35 |
| 621 | » » » » » 7% decenn. VI em. 1973 . . | 93,50 | 90,00 | 84,15 | 81,00 |
| 622 | » » » » » 10% decenn. s.o. (1978-1988) . | 88,15 | 83,15 | 79,34 | 74,84 |
| 001 | » » » » » 13% decenn. 1979-1989. . . . | 87,60 | 81,10 | 78,84 | 72,99 |
| 624 | » » » » » 13% decenn. (1979-1989) . . | 104,50 | 98,00 | 94,05 | 88,20 |
| 625 | » » » » » 9% decenn. (1976-1986) II em. | 89,50 | 85,00 | 80,55 | 76,50 |
| 626 | » » » » » 13% decenn. (1980-1990) . . . | 75,50 | 69,00 | 67,95 | 62,10 |
| 627 | » » » » » 10% decenn. s.o. (1978-1988) . | 92,20 | 87,20 | 82,98 | 78,48 |
| 628 | » » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970 . | 81,40 | 77,90 | 73,26 | 70,11 |
| 629 | » » » » » 7% quind. s.o. II em. . . . | 97,00 | 93,50 | 87,30 | 84,15 |
| 630 | » » » » » 7% quind. s.o. III em. . . . | 76,80 | 73,30 | 69,12 | 65,97 |
| 631 | » » » » » 7% quind. s.o. IV em. . . . | 73,70 | 70,20 | 66,33 | 63,18 |
| 632 | » » » » » 7% quind. s.o. V em.. . . . | 73,00 | 69,50 | 65,70 | 62,55 |
| 633 | » » » » » 7% quind. s.o. IV em. . . . | 70,80 | 67,30 | 63,72 | 60,57 |
| 634 | » » » » » 7% quind. s.o. VII em. . . | 69,45 | 65,95 | 62,51 | 59,36 |
| 635 | » » » » » 7% quind. (1973-1988) VIII emissione | 69,35 | 65,85 | 62,42 | 59,27 |
| 636 | » » » » » 7% quind. (1974-1989) IX em. | 69,40 | 65,90 | 62,46 | 59,31 |
| 637 | » » » » » 8% quind. (1974-1989) I em. | 73,75 | 69,75 | 66,38 | 62,78 |
| 638 | » » » » » 8% quind. (1974-1989) II em. | 84,35 | 80,35 | 75,92 | 72,32 |
| 639 | » » » » » 8% quind. (1975-1990) I em. | 75,55 | 71,55 | 68,00 | 64,40 |
| 640 | » » » » » 8% quind. (1975-1990) II em. | 69,25 | 65,25 | 62,33 | 58,73 |
| 641 | » » » » » 9% quind. (1976-1991) I em. | 77,90 | 73,40 | 70,11 | 66,06 |
| 642 | » » » » » 9% quind. (1976-1991) II em. | 92,75 | 88,25 | 83,48 | 79,43 |
| 643 | » » » » » 10% quind. (1976-1991) . . . | 84,95 | 79,95 | 76,46 | 71,96 |
| 644 | » » » » » 10% quind. (1977-1992) . . . | 94,65 | 89,65 | 85,19 | 80,69 |
| 645 | » » » » » 10% quind. (1977-1992) II em. | 90,25 | 85,25 | 81,23 | 76,73 |
| 646 | » » » » » 10% quind. (1978-1993) . . . | 86,90 | 81,90 | 78,21 | 73,71 |
| 647 | » » » » » 10% quind. s.o. (1978-1993) II emissione | 73,90 | 68,90 | 66,51 | 62,01 |
| 648 | » » » » » 13% quind. s.o. (1979-1994) . | 66,50 | 60,00 | 59,85 | 54,00 |
| 649 | » » » » » 13% quind. s.o. (1980-1995) . | 98,65 | 92,15 | 88,79 | 82,94 |
| 650 | » » » » » 7% vent. I em. s.o. . . . . | 60,15 | 56,65 | 54,14 | 50,99 |
| 651 | » » » » » 7% vent. II em. 1972 s.o. . | 56,75 | 53,25 | 51,08 | 47,93 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | DETRATTO IL DECIMO Con cedola | DETRATTO IL DECIMO Senza cedola |
|---|---|---|---|---|---|
| 652 | Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 7% vent. III em. 1972-1992 | 58,55 | 55,05 | 52,70 | 49,55 |
| 653 | » » » » » 7% vent. IV em. 1973 . . . | 56,55 | 53,05 | 50,90 | 47,75 |
| 654 | » » » » » 7% vent. V em. 1973 . . . | 57,85 | 54,35 | 52,07 | 48,92 |
| 655 | » » » » » 7% vent. VI em. 1974-1994 | 60,35 | 56,85 | 54,32 | 51,17 |
| 656 | » » » » » 8% vent. 1974-1994 . . . . | 61,00 | 57,00 | 54,90 | 51,30 |
| 657 | » » » » » 8% vent. 1975-1995 . . . . | 63,50 | 59,50 | 57,15 | 53,55 |
| 658 | » » » » » 8% vent. 1976-1996 . . . . | 72,10 | 68,10 | 64,89 | 61,29 |
| 659 | » » » » » 9% vent. I em. 1976-1996 | 80,95 | 76,45 | 72,86 | 68,81 |
| 660 | » » » » » 9% vent. II em. 1976-1996 | 81,80 | 77,30 | 73,62 | 69,57 |
| 661 | » » » » » 10% vent. 1977-1997 . . . . | 84,95 | 79,95 | 76,46 | 71,96 |
| 662 | » » » » » 13% s.o. CD 1979-1986 e. 1979 | 101,85 | 95,35 | 91,67 | 85,82 |
| 663 | » » » » » 9% s.s. Safia ex conv. . . . | 85,75 | 81,25 | 77,18 | 73,13 |
| 664 | » » » » » 6% s.s. Export 1965-1989 . . | 63,75 | 60,75 | 57,38 | 54,68 |
| 665 | » » » » » 6% s.s. Svil. Ind. emiss. I . | 93,65 | 90,65 | 84,29 | 81,59 |
| 666 | » » » » » 6% s.s. Svil. Ind. serie A . . | 97,00 | 94,00 | 87,30 | 84,60 |
| 667 | » » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie B . . | 84,00 | 80,50 | 75,60 | 72,45 |
| 668 | » » » » » 7% s.s. Svil. Inc. serie C . . | 83,75 | 80,25 | 75,38 | 72,23 |
| 669 | » » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie D . . | 83,95 | 80,45 | 75,56 | 72,41 |
| 670 | » » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie D . . (1975-1986) | 88,95 | 84,95 | 80,06 | 76,46 |
| 671 | » » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie E . . | 80,75 | 76,75 | 72,68 | 69,08 |
| 672 | » » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie E (1971-1986) | 85,20 | 81,70 | 76,68 | 73,53 |
| 673 | » » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie F . . | 74,35 | 70,85 | 66,92 | 63,77 |
| 674 | » » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie F (1975-1987) | 82,20 | 78,20 | 73,98 | 70,38 |
| 675 | » » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie G . . | 70,45 | 66,95 | 63,41 | 60,26 |
| 676 | » » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie G (1970-1985) | 86,95 | 82,45 | 78,26 | 74,21 |
| 677 | » » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie H . . | 72,85 | 69,35 | 65,57 | 62,42 |
| 678 | » » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1988) | 76,50 | 72,50 | 68,85 | 65,25 |
| 679 | » » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985) | 93,45 | 88,45 | 84,11 | 79,61 |
| 680 | » » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie I (1970-1985) | 68,30 | 64,80 | 61.47 | 58,32 |
| 681 | » » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie L . . | 87,50 | 82,50 | 78,75 | 74,25 |
| 682 | » » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie M (1970-1985) | 76,40 | 72,40 | 68,76 | 65,16 |
| 683 | » » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie M . . | 94,20 | 89,20 | 84,78 | 80,28 |
| 684 | » » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie O . . | 75,45 | 71,45 | 67,91 | 64,31 |
| 685 | » » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie O (1970-1985) | 84,00 | 79,00 | 75,60 | 71,10 |
| 686 | » » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie Q (1970-1985) | 80,15 | 75,65 | 72,14 | 68,09 |
| 687 | » » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie P (1970-1985) | 82,95 | 78,45 | 74,66 | 70,61 |
| 688 | » » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie R (1970-1985) | 84,65 | 79,65 | 76,19 | 71,69 |
| 689 | » » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie S (1970-1985) | 94,75 | 89,75 | 85,28 | 80,78 |
| 690 | » » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie T . . | 88,50 | 83,50 | 79,65 | 75,15 |
| 691 | Istituto Nazionale Credito Edilizio 9% . . . . . . . . . . . . . . | 84,30 | 79,80 | 75,87 | 71,82 |
| 692 | » » » » 10% . . . . . . . . . . . . . . | 87,25 | 82,25 | 78,53 | 74,03 |
| 693 | » » » » 10% (1978-1997). . . . . . . . . | 87,30 | 82,30 | 78,57 | 74,07 |
| 694 | » » » » 10% (1978-1997). . . . . . . . . | 88,30 | 83,30 | 79,47 | 74,97 |
| 695 | Mediocredito Centrale 7% (1972-1982) I emissione . . . . . . . . . . | 100,05 | 96,55 | 90,05 | 86,90 |
| 696 | » » 7% (1972-1982) II emissione. . . . . . . . . | 95,60 | 92,10 | 86,04 | 82,89 |
| 697 | » » 7% (1973-1983) I emissione . . . . . . . . . . | 88,80 | 85,30 | 79,92 | 76,77 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | DETRATTO IL DECIMO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 698 | Mediocredito Centrale 7% (1973-1983) II emissione | 89,65 | 86,15 | 80,69 | 77,54 |
| 699 | » » 8% (1974-1982) | 95,75 | 91,75 | 86,18 | 82,58 |
| 700 | » » 9% (1974-1982) | 96,50 | 92,00 | 86,85 | 82,80 |
| 701 | » » 9% (1976-1983) | 96,15 | 91,65 | 86,54 | 82,49 |
| 702 | » » 10% (1976-1984) | 99,20 | 94,20 | 89,28 | 84,78 |
| 703 | » » 10% (1978-1984) | 92,65 | 87,65 | 83,39 | 78,89 |
| 704 | » » 10% (1977-1985) | 97,40 | 92,40 | 87,66 | 83,16 |
| 705 | » Reg. Lombardo 7% (1973-1988) | 66,75 | 63,25 | 60,08 | 56,93 |
| 706 | » » » 13% (1979-1983) III emissione | 85,65 | 79,15 | 77,09 | 71,24 |
| 707 | » » » 13% (1979-1989) I emissione | 96,05 | 89,55 | 86,45 | 80,60 |
| 708 | » » » 13% (1979-1987) II emissione | 92,30 | 85,80 | 83,07 | 77,22 |
| 709 | » » » 13% (1979-1987) IV emissione | 92,35 | 85,85 | 83,12 | 77,27 |
| 710 | » » » 13% (1980-1985) I emissione | 98,15 | 91,65 | 88,34 | 82,49 |
| 711 | Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - Serie D 5% (1953-1983) | 79,95 | 77,45 | 71,96 | 69,71 |
| 712 | » » » » » - Serie F 5% (1963-1993) | 43,30 | 40,80 | 38,97 | 36,72 |
| 713 | » » » » » - Serie G 6% (1970-1995) | 48,90 | 45,90 | 44,01 | 41,31 |
| 714 | » » » » » - Serie H 7% s.s. | 73,00 | 69,50 | 65,70 | 62,55 |
| 715 | » » » » » - Serie B 7% | 95,75 | 92,25 | 86,18 | 83,03 |
| 716 | » » » » » - Serie I 8% | 96,25 | 92,25 | 86,63 | 83,03 |
| 717 | » » » » » - Serie 75/L 9% | 89,00 | 84,50 | 80,10 | 76,05 |
| 718 | » » » » » - Serie 77/M 10% | 97,40 | 92,40 | 87,66 | 83,16 |
| 719 | » » » » » - Serie O 10% (1979-99) | 92,35 | 87,35 | 83,12 | 78,62 |
| 720 | » » » » » - Serie N 10% (1978-98) | 95,75 | 90,75 | 86,18 | 81,68 |
| 721 | Istituto Mobiliare Italiano 5% XXIII emissione | 98,65 | 96,15 | 88,79 | 86,54 |
| 722 | » » » 5,50% XXIV » | 89,80 | 87,05 | 80,82 | 78,35 |
| 723 | » » » 6% XXV » | 95,75 | 92,75 | 86,18 | 83,48 |
| 724 | » » » 6% XXVI » | 71,15 | 68,15 | 64,04 | 61,34 |
| 725 | » » » 6% XXVII » | 66,15 | 63,15 | 59,54 | 56,84 |
| 726 | » » » 7% XXVIII » | 70,20 | 66,70 | 63,18 | 60,03 |
| 727 | » » » 7% XXIX » | 70,25 | 66,75 | 63,23 | 60,08 |
| 728 | » » » 7% XXX 1970-87 | 92,00 | 88,50 | 82,80 | 79,65 |
| 729 | » » » 7% XXXII em. (1971-1983) | 91,50 | 88,00 | 82,35 | 79,20 |
| 730 | » » » 7% XXXIII em. non optate 1972-1988 | 71,75 | 68,25 | 64,58 | 61,43 |
| 731 | » » » 7% XXXIV em. 1971-1991 | 59,90 | 56,40 | 53,91 | 50,76 |
| 732 | » » » 7% XXXV em. 1972-1987 | 73,85 | 70,35 | 66,47 | 63,32 |
| 733 | » » » 37 – 7% 1973-1994 | 59,10 | 55,60 | 53,19 | 50,04 |
| 734 | » » » 38 – 7% 1973-1994 | 57,50 | 54,00 | 51,75 | 48,60 |
| 735 | » » » 39 – 7% 1973-1991 | 60,35 | 56,85 | 54,32 | 51,17 |
| 736 | » » » 40 – 7% 1973-1993 | 101,00 | 97,50 | 90,90 | 87,75 |
| 737 | » » » 41 – 8% 1974-1992 | 65,25 | 61,25 | 58,73 | 55,13 |
| 738 | » » » 42 – 8% 1974-1994 | 54,95 | 50,95 | 49,46 | 45,86 |
| 739 | » » » 43 – 8% 1974-1994 | 85,05 | 81,05 | 76,55 | 72,95 |
| 740 | » » » 45 – 8% 1975-1985 | 82,25 | 78,25 | 74,03 | 70,43 |
| 741 | » » » 46 – 8% 1975-1990 | 66,70 | 62,70 | 60,03 | 56,43 |
| 742 | » » » 47 – 8% 1976-1982 | 95,85 | 91,85 | 86,27 | 82,67 |
| 743 | » » » 48 – 10% 1975-1986 | 82,50 | 77,50 | 74,25 | 69,75 |
| 744 | » » » 49 – 10% 1975-1993 | 64,55 | 59,55 | 58,10 | 53,60 |
| 745 | » » » 50 – 10% 1976-1983 | 96,95 | 91,95 | 87,26 | 82,76 |
| 746 | » » » 51 – 10% 1976-1986 | 86,85 | 81,85 | 78,17 | 73,67 |
| 747 | » » » 52 – 10% 1976-1987 | 83,00 | 78,00 | 74,70 | 70,20 |
| 748 | » » » 53 – 10% 1976-1981 | 101,70 | 96,70 | 91,53 | 87,03 |
| 749 | » » » 54 – 10% 1977-1988 | 78,75 | 73,75 | 70,88 | 66,38 |
| 750 | » » » 55 – 12% 1977-1983 | 98,85 | 92,85 | 88,97 | 83,57 |
| 751 | » » » 56 – 12% 1977-1989 | 82,70 | 76,70 | 74,43 | 69,03 |
| 752 | » » » 59 – 12% 1977-1983 | 99,10 | 93,10 | 89,19 | 83,79 |
| 753 | » » » 60 – 12% 1978-1990 | 78,85 | 72,85 | 70,97 | 65,57 |
| 754 | » » » 61 – 12% 1978-1983 | 98,80 | 92,80 | 88,92 | 83,52 |
| 755 | » » » 63 – 10% 1978-1983 | 98,70 | 93,70 | 88,83 | 84,33 |
| 756 | » » » 64 – 10% 1978-1985 | 81,00 | 76,00 | 72,90 | 68,40 |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI TITOLI | Con cedola | Senza cedola | Detratto il decimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con cedola | Senza cedola |
| 757 | Istituto Mobiliare Italiano 65 - 12% 1978-1986 | 89,75 | 83,75 | 80,78 | 75,38 |
| 758 | » » » 67 - 11% 1978-1989 | 92,15 | 86,65 | 82,94 | 77,99 |
| 759 | » » » 68 - 13% 1978-1983 | 98,15 | 91,65 | 88,34 | 82,49 |
| 760 | » » » 69 - 13% 1978-1988 | 90,10 | 83,60 | 81,09 | 75,24 |
| 761 | » » » 71 - 13% 1979-1985 | 102,60 | 96,10 | 92,34 | 86,49 |
| 762 | » » » 6,50% Serie Spec. 1980-1985 Ind. semestrale | 98,90 | 95,65 | 89,01 | 86,09 |
| 763 | » » » 13% serie 73 1979-1983 | 92,50 | 86,00 | 83,25 | 77,40 |
| 764 | » » » Sez. Aut. Cred. Nav. 1973-1991 7% | 57,75 | 54,25 | 51,98 | 48,83 |
| 765 | » » » » » » » 1975-1990 10% | 88,95 | 83,95 | 80,06 | 75,56 |
| 766 | » » » » » » » 1967-1983 6% | 90,55 | 87,55 | 81,50 | 78,80 |
| 767 | » » » » » » » 1970-1987 7% | 77,45 | 73,95 | 69,71 | 66,56 |
| 768 | » » » 6,50% serie speciale 1964 | 88,50 | 85,25 | 79,65 | 76,73 |

(1343)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Campogalliano, Casalvelino, Farindola e S. Lazzaro di Savena.**

Con decreto 25 febbraio 1982, n. 2085, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo abbandonato del Cavo Paussolo, in comune di Campogalliano (Modena), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappali 259, 270, 272, 271, 282, 260, 283, 284, della superficie complessiva di mq 3701 ed indicato nell'estratto di mappa, con allegato tipo di frazionamento, rilasciato il 4 febbraio 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 febbraio 1982, n. 2497, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Casalvelino (Salerno), al foglio n. 32, mappali 336 e 292, della superficie di mq 96 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 14 settembre 1981 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 febbraio 1982, n. 2640, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Tavo, e del fabbricato su di esso insistente, in comune di Farindola (Pescara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19, mappale 736, della superficie di mq 240 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 29 giugno 1979 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pescara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 26 febbraio 1982, n. 2635, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda sinistra del torrente Idice, in comune di San Lazzaro di Savena (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo, al foglio n. 40, mappale 101, della superficie di are 21.60 ed indicato nel verbale di censimento 10 novembre 1980, con allegato estratto di mappa rilasciato l'11 luglio 1980 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fanno parte integrante del citato decreto.

(1650)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Sanremo**

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 la riscossione del carico tributario di L. 706.035.350 dovuto dal comune di Sanremo (Imperia) è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Imperia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato comune. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(1639)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

**Nomina del commissario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salerno**

Con provvedimento 22 marzo 1982 del Governatore della Banca d'Italia il rag. Raffaele Minieri, nato a Portici (Napoli) il 6 gennaio 1924, è stato nominato commissario straordinario e i signori rag. Luca Aulisio, nato a Napoli 4 gennaio 1911, dott. Michelangelo Di Francesco, nato a Foggia il 2 aprile 1943 e prof. Giovanni Morone, nato a Bari il 26 agosto 1941, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salerno, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Salerno, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1642)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso, per titoli, a trecento posti di commesso giudiziario nel ruolo del personale ausiliario dell'amministrazione della giustizia (seconda qualifica funzionale).**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, per la revisione del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, contenente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia e la relativa legge di conversione 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, contenente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le assunzioni dirette di invalidi e degli altri aventi diritto nel ruolo della carriera ausiliaria, dei decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, riguardanti i posti in organico per gli uffici della provincia di Bolzano e della legge 16 maggio 1978 riguardante i posti in organico per gli uffici della regione Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trecento posti di commesso giudiziario in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'amministrazione della giustizia (seconda qualifica funzionale) per la copertura dei posti disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nelle seguenti regioni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

Piemonte; Lombardia; Trentino; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna.

I vincitori del presente concorso saranno destinati a prestare effettivo servizio, per un periodo di almeno cinque anni, negli uffici situati nelle regioni anzidette, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) possesso dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35;
5) titolo di studio di licenza elementare;
6) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

Art. 3.

*Elevazione del limite massimo di età*

Il limite massimo di età è elevato di anni uno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Art. 4.

*Domanda di ammissione e termine per la presentazione*

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, redatta su carta da bollo, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 3°, dovrà essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale, al Ministero stesso, via Arenula n. 70 - 00100 Roma, entro e non oltre trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda abbiano superato il 35° anno, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia indulto o sia stata concessa la riabilitazione) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa dal notaio o dal cancelliere o dal segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati i documenti in bollo atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

*Inammissibilità - Decadenza*

Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito, ovvero mancante della autenticazione della firma, o di una delle dichiarazioni essenziali prescritte dall'art. 4 del presente bando, qualora tali omissioni siano riscontrate sussistenti alla data di scadenza del termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata postale prima che sia decorso il termine anzidetto. A tal fine fa fede il timbo a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

2) gli aspiranti che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 27, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

*Titoli di merito*

Sono valutabili i seguenti titoli:

*a*) titolo di studio superiore alla licenza elementare;

*b*) idoneità riportata in precedente concorso statale valutabile una sola volta;

*c*) servizio prestato con qualifica di ottimo, anche in posizione non di ruolo, per almeno un anno presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli suddetti dovranno essere fatti pervenire in originale o in copia autenticata ed in regola con il bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle norme vigenti, entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tali documenti, che debbono riferirsi a titoli già acquisiti alla data di scadenza del termine sopra indicato, non saranno presi in considerazione se tardivamente presentati o, se prodotti in copia, saranno privi dell'attestazione di conformità all'originale. Non si terrà conto, inoltre, di quei documenti che non contengono le generalità complete, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali sono intestati e tutte le altre indicazioni specificamente richieste per la validità stessa del titolo che si intende far valere.

Art. 7.

*Punteggio attribuito ai titoli di merito*

Ai titoli previsti dall'art. 6 sarà attribuito il seguente punteggio:

titolo indicato dalla lettera *a*) . punti 1
titolo indicato dalla lettera *b*) . » 1
titolo indicato dalla lettera *c*) . » 2

Art. 8.

*Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche, che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.*

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere titoli per l'elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio 3°, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

*Graduatoria*

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei, oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

*Documenti di rito*

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito a mezzo di lettera raccomandata A.R.

La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, entro il termine predetto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

I vincitori dovranno altresì consegnare all'atto dell'assunzione in servizio al capo dell'ufficio di destinazione i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio: certificato originale di compimento degli studi di istruzione elementare.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

*b*) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo. Non è ammesso il certificato dell'atto di nascita;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

*e*) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*f*) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro e i mutilati e invalidi civili, debbono produrre il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado di invalidità o della mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta.

La mancata o incompleta consegna della documentazione di cui sopra o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa sul termine assegnato comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto, gli impiegati assunti in servizio sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio. Qualora dopo l'assunzione in ruolo in via provvisoria non possa avere corso la nomina, l'assunzione stessa cessa di avere ogni efficacia.

Roma, addì 6 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: GARGANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *marzo* 1982
*Registro n.* 12 *Giustizia, foglio n.* 80

---

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

*Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . residente a . . . . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trecento posti di commesso giudiziario.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

*A*) E' nato a . . . . . . il giorno . . . . l'anno . . . . e che avendo superato gli anni 35 ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1) . . . . . . . . . . .

*B*) E' cittadino italiano.

*C*) E' iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . oppure (2).

*D*) Ha riportato (3) . . . . . . . . .

*E*) E' in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . . . . . . presso la Scuola . . . . . . .

*F*) La sua posizione agli obblighi militari è la seguente . . . . . . . . . (4).

*G*) Ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . (5).

*H*) Allega alla presente istanza i seguenti documenti, in bollo, attestanti il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 6 del bando:

*A*) .

*B*) .

*C*) .

Data, .

Firma . . . (6)

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del cancelliere o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, se dipendente statale.

**(1613)**

### Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 4 febbraio 1982, concernente il concorso, per esami, a tre posti di conservatore (settimo livello) nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili da destinarsi alle sedi di servizio vacanti in Sardegna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982, all'art. 6, secondo comma, dove è scritto: «Il 31 *marzo* 1982...», leggasi: «Il 31 *maggio* 1982...».

**(1697)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso riservato, per titoli, a cinque posti di bidello, custode e usciere presso l'Università di Perugia

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Perugia, dalla quale risulta che sul contingente locale di 221 unità sono tutt'ora vacanti cinque posti di bidello, custode e usciere destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

*Numero dei posti*

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di cinque posti di bidello, custode e usciere in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria presso l'Università di Perugia.

---

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Art. 2.

*Requisiti generali d'ammissione*

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola elementare;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

*Domande e termine di presentazione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V (concorsi personale non docente) - Viale Trastevere, 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

*Dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) cognome e nome;

*b*) data e luogo di nascita;

*c*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*d*) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

*e*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

*g*) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

*h*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

*Allegati alla domanda*

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi punti 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . . . punti 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico . punti 2
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . » 1
per entrambi i genitori a carico » 2
per un genitore a carico » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo » punti 3
con media di otto o con giudizio di « distinto » » 2
con media di sette o con giudizio di « buono » » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale):

fino ad un massimo di punti 4

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione:

fino ad un massimo di punti 1

Art. 6.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

*Titoli di preferenza nella nomina*

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

*Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei*

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

*Nomina*

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati bidelli, custodi ed uscieri in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria presso l'Università di Perugia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1980

*Il Ministro:* BODRATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *marzo* 1982
*Registro n.* 43 *Istruzione, foglio n.* 326

---

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V (concorsi personale non docente)* - Viale Trastevere - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . .
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito)

nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . n. . . c.a.p. . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a cinque posti di bidello, custode ed usciere, di ruolo in prova presso l'Università di Perugia.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*A*) di essere cittadino italiano;

*B*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (1);

*C*) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

*D*) di essere in possesso del diploma di scuola elementare;

*E*) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . . . . . .;

*F*) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . (3);

*G*) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto, da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Data, . . . . .

Firma . . . . . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . .

Visto si autentica per la firma del sig. . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

**(1666)**

**Concorso riservato, per titoli, a sedici posti di coadiutore presso l'Università di Bari**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Bari, dalla quale risulta che sul contingente locale di centosettantacinque unità sono tutt'ora vacanti sedici posti di coadiutore destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
*Numero dei posti*

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di sedici posti di coadiutore di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università di Bari.

Art. 2.
*Requisiti generali d'ammissione*

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
*Domande e termine di presentazione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V (concorsi personale non docente) - Viale Trastevere, 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Art. 4.
*Dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) cognome e nome;

*b*) data e luogo di nascita;

*c*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*d*) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

*e*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellezione dalle liste medesime;

*f*) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

*g*) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

*h*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
*Allegati alla domanda*

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i *documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso* del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . . . . . . . . . punti 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali ecc.). Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . . . . . . . . . » 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico . . . . . . . punti 2

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . . . . » 1

per entrambi i genitori a carico . . . . . » 2

per un genitore a carico . . . . . . » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo » . . . . . . . . . . . . punti 3

con media di otto o con giudizio di « distinto » » 2

con media di sette o con giudizio di « buono » » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative a carattere amministrativo* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale):

fino ad un massimo di . . . . . . punti 4

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione:

fino ad un massimo di . . . . . . punti 1

Art. 6.

*Commissione esaminatrice*

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

*Titoli di preferenza nella nomina*

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

*Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei*

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

*Nomina*

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università di Bari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1980

*Il Ministro*: BODRATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *marzo* 1982
*Registro n.* 43 *Istruzione, foglio n.* 327

---

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V (concorsi personale non docente)* - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . .
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito)
nato a . . . . . (provincia di . )
il . . . e residente in . . .
(provincia di . .) via . . n. . .
cap. . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a sedici posti di coadiutore di ruolo in prova presso l'Università di Bari.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*A*) di essere cittadino italiano;

*B*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . (1);

*C*) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

*D*) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

*E*) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . . . . . . . . . . ;

*F*) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . (3);

*G*) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

Data, . . . . . .

Firma . . . . . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visto si autentica per la firma del sig. . . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

**(1667)**

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

### Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di archivista dattilografo/a del ruolo amministrativo

L'ente Parco nazionale Gran Paradiso, via Della Rocca, 47, 10123 Torino, bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di archivista dattilografo/a in prova, nel ruolo amministrativo presso l'ufficio staccato di Aosta.

Requisiti richiesti:

*a*) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

*b*) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, è fissato in quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni, o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente.

**(1664)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Diario delle prove scritte e di quella pratica degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli di alcune carriere dell'amministrazione centrale dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (progetto per l'adeguamento dei servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza).**

Le prove degli esami di idoneità indetti con decreto 19 settembre 1981 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 4 dicembre 1981, per l'immissione nei ruoli delle sottoindicate carriere dell'amministrazione centrale del Tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli impiegati di ruolo, in possesso dei prescritti requisiti, avranno luogo nelle sedi, nei giorni e nelle ore di cui appresso:

carriera di concetto: (prova scritta) nei locali del palazzo degli esami siti in Roma, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30 del giorno 7 giugno 1982;

carriera esecutiva amministrativa: (prova scritta) nei locali del palazzo degli esami siti in Roma, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30 del giorno 16 giugno 1982;

carriera del personale ausiliario amministrativo: (prova pratica) nei locali della biblioteca del Ministero del tesoro, via XX Settembre, 97, Roma, scala C, piano terra, con inizio alle ore 9 del giorno 2 giugno 1982.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dagli esami di cui trattasi, dovranno presentarsi per sostenere le relative prove, muniti di valido documento di riconoscimento, nel luogo, nel giorno e nell'ora sopraindicati.

La presente comunicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.

**(1631)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per gli uffici provinciali di Bergamo, Brescia, Torino e Venezia.**

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di collaboratore per gli uffici provinciali di Bergamo, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 328 del 28 novembre 1981, avranno luogo in Bergamo presso i locali dell'Università degli studi, via Salvecchio n. 19, nei giorni 17 e 18 aprile 1982 con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di collaboratore per gli uffici provinciali di Brescia, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 328 del 28 novembre 1981, avranno luogo in Roma presso i locali della sede centrale dell'INPS, via Ciro il Grande n. 21, nei giorni 21 e 22 aprile 1982 con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di collaboratore per gli uffici provinciali di Torino, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 328 del 28 novembre 1981, avranno luogo in Roma presso i locali della sede centrale dell'INPS, via Ciro il Grande n. 21, nei giorni 15 e 16 aprile 1982, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a undici posti di collaboratore per gli uffici provinciali di Venezia, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 328 del 28 novembre 1981, avranno luogo in Venezia presso i locali della sede provinciale dell'INPS, Dorsoduro 3520/B, calle della Cereria, nei giorni 24 e 25 aprile 1982, con inizio alle ore 8.

**(1696)**

## REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN ALGHERO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Alghero**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Alghero, a:

un posto di assistente del servizio di emodialisi;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del servizio di recupero e di rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Alghero (Sassari).

**(236/S)**

## REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 5, IN BASSANO DEL GRAPPA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione chirurgica;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa (Vicenza).

**(233/S)**

## REGIONE CAMPANIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 17, IN MARCIANISE

**Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Marcianise**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Marcianise.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marcianise (Caserta).

**(232/S)**

# REGIONI

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. 13.
**Attuazione del diritto allo studio universitario.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 29 gennaio 1981)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
*Finalità della legge*

La Regione e gli enti indicati nella presente legge promuovono, programmano e coordinano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli interventi in materia di diritto allo studio a favore degli studenti iscritti alle università ed agli istituti di istruzione universitaria e superiori operanti nel territorio regionale, in aderenza ai principi stabiliti dalla programmazione nazionale e regionale dello sviluppo universitario e salvaguardando il pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.

Le norme di cui agli articoli seguenti tendono a:

*a)* rendere effettiva e più proficua la frequenza agli studi ai capaci e meritevoli, in particolare se privi o carenti di mezzi economici, e consentire agli stessi di raggiungere i più alti gradi degli studi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale;

*b)* realizzare un sistema integrato di interventi che tenda a privilegiare quelli in servizi rispetto a quelli in denaro e quelli collettivi rispetto a quelli individuali;

*c)* favorire l'inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunità regionale e locale.

La Regione, per la migliore attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, promuove opportune forme di collaborazione con le università e con gli istituti di istruzione universitaria e superiori tenendo conto della loro organizzazione didattica e scientifica.

Art. 2.
*Tipologia degli interventi*

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo, sono previsti i seguenti interventi:

*a)* istituzione di pensionati o residenze o realizzazioni, mediante convenzione, di servizi di vitto e alloggio;

*b)* istituzione di servizi di mensa o realizzazione di tali servizi mediante convenzione;

*c)* applicazione di tariffe preferenziali sui mezzi di trasporto pubblici;

*d)* attribuzione dell'assegno di studio universitario, in servizi e in denaro;

*e)* organizzazione dei servizi editoriali e librari;

*f)* promozione di attività sportive e culturali, ricreative e turistiche;

*g)* organizzazione di servizi di consulenza e di orientamento professionale;

*h)* prestiti d'onore.

Il servizio sanitario in favore degli studenti universitari è disciplinato ai sensi degli articoli 6, 15, ultimo comma, e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I servizi di cui al presente articolo sono organizzati in armonia con le esigenze delle università e con il calendario accademico, dando priorità:

*a)* ai servizi di carattere collettivo;

*b)* all'integrazione e al pieno e razionale utilizzo delle strutture e dei servizi del territorio.

Art. 3.
*Destinatari degli interventi*

Gli interventi previsti dal precedente articolo sono realizzati, in maniera omogenea sul territorio regionale, in favore degli studenti iscritti nelle singole sedi universitarie ove i servizi sono attuati, garantendo la parità di trattamento indipendentemente dalla regione di appartenenza.

Gli interventi medesimi possono essere estesi, secondo disponibilità di bilancio, alla generalità degli studenti universitari, sulla base di tariffe differenziate, fino alla concorrenza del costo di servizio, in funzione delle fasce di reddito e del possesso dei requisiti di capacità e merito previsti dai successivi articoli.

L'accesso agli interventi previsti dalla presente legge da parte degli studenti stranieri, apolidi e quelli ai quali è stata riconosciuta dalle autorità statali la qualità di rifugiato politico, avviene nell'ambito dei principi e delle disposizioni della legislazione statale vigente.

Art. 4.
*Investimenti per l'edilizia*

Ai fini di una migliore realizzazione degli interventi di cui alla presente legge saranno previsti, nell'ambito dei piani pluriennali regionali di investimento, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture.

Il comitato consultivo regionale propone ai competenti organi regionali gli interventi ritenuti necessari per i fini di cui al precedente comma.

La Regione, partendo dal pieno e razionale utilizzo delle strutture esistenti, promuove il potenziamento e la qualificazione delle strutture abitative per gli studenti universitari.

Predispone, pertanto, d'intesa con gli enti locali interessati all'insediamento, e con le università, piani pluriennali d'intervento al fine di adeguare la domanda all'offerta di strutture abitative per gli studenti e di favorire l'integrazione dei fuori-sede nella struttura urbana e nella realtà sociale della città ospitante.

Art. 5.
*Organi per l'attuazione del reddito allo studio universitario*

Gli organi per l'attuazione del diritto allo studio universitario sono:

il consiglio regionale;
la giunta regionale;
il comitato consultivo regionale articolato in due sezioni in Chieti e L'Aquila;
il comune de L'Aquila e l'associazione dei comuni di Chieti, Pescara e Teramo.

*Titolo II*
ORGANI

Art. 6.
*Il consiglio regionale*

Il consiglio regionale approva, entro il mese di marzo di ogni anno, su proposta della giunta regionale con le indicazioni programmatiche fornite dal comitato consultivo regionale, il piano annuale per il diritto allo studio universitario con le finalità da raggiungere e gli obiettivi da realizzare.

Il piano di cui al comma precedente indica le direttive generali da osservarsi dagli organi di gestione nonché i criteri per la ripartizione dei fondi da assegnare agli organi medesimi, sulla base delle disponibilità finanziarie dei bilanci regionali annuali e pluriennali, per l'attuazione degli interventi programmati e previsti dalla presente legge.

Nel piano vengono altresì indicati i limiti di reddito familiare e le fasce di reddito, di cui al successivo art. 21, nonché le tariffe a carico degli studenti per l'accesso ai servizi previsti dalla presente legge.

Il consiglio regionale designa inoltre gli esperti, di cui al successivo art. 8, lettera *b*), membri delle sezioni del comitato consultivo.

Il consiglio regionale indica, nell'ambito dei piani annuali e pluriennali regionali di interventi, le sedi e gli interventi diretti alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture di cui al precedente art. 4.

### Art. 7.
*La giunta regionale*

La giunta regionale, sulla scorta dei dati e delle indicazioni programmatiche forniti dal comitato consultivo regionale per i fini di cui ai successivi articoli del titolo III, elabora il piano annuale regionale previsto dal primo comma dell'art. 6 e lo sottopone alla approvazione del consiglio regionale.

Dopo l'approvazione del piano annuale da parte del consiglio, la giunta regionale ripartisce, con i criteri indicati nel piano, i fondi stanziati annualmente in bilancio e li assegna agli organi di gestione per l'attuazione degli interventi e dei servizi programmati.

Nelle more dell'approvazione del piano annuale e del bilancio regionale, la giunta può, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni da parte degli organi di gestione, erogare acconti sulla somma all'uopo indicati nel bilancio di previsione, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81. Tali acconti sono erogati agli organi di gestione in percentuale diretta alle somme agli stessi assegnate nell'esercizio precedente.

La giunta regionale provvede:

1) a ratificare tutte le convenzioni stipulate dagli organi di gestione per l'attuazione dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge nonché i regolamenti deliberati per il funzionamento degli organi consultivi e di gestione nonché per l'accesso ai servizi;

2) a sciogliere le sezioni del comitato consultivo regionale ed a nominare un commissario nei casi previsti dal penultimo comma del successivo art. 8;

3) a coordinare, tramite il competente settore «Diritto allo studio», gli interventi ed i servizi da porre in essere da parte degli organi di gestione al fine di assicurare, in tutto il territorio regionale, omogeneità di trattamento nei confronti degli studenti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge;

4) a vigilare sulla rispondenza delle attività degli organi di gestione alle direttive generali del piano regionale per il diritto allo studio universitario ed a verificare che l'attuazione degli interventi e servizi siano effettuati in aderenza alle finalità ed agli obiettivi di cui alla presente legge.

A tal fine il componente la giunta preposto al settore «Diritto allo studio» è autorizzato ad emanare opportune disposizioni e ad adibire i funzionari del settore medesimo alla vigilanza e verifica predette.

### Art. 8.
*Comitato consultivo regionale del diritto allo studio universitario*

E' istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato consultivo regionale per il diritto allo studio universitario, articolato in due sezioni, di cui una avente sede in Chieti per le facoltà universitarie ubicate in Chieti, Pescara e Teramo e l'altra con sede in L'Aquila per le università ed istituti di istruzione universitaria e superiori ivi ubicati.

Il comitato consultivo ha funzioni propositive del programmi da porre in essere per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, al fine di ottenere un migliore funzionamento dei servizi, economie di gestione e uniformità di trattamento per gli utenti.

Il comitato consultivo regionale si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta gli atti propositivi da adottare investono tutta la comunità degli studenti della Regione.

Il comitato consultivo è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è così composto:

1) *Sezione del comitato consultivo con sede a Chieti*:

*a*) dall'assessore regionale al diritto allo studio che lo presiede;

*b*) dal rettore dell'Università o un suo delegato;

*c*) da tre esperti designati dal consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con gli organi consultivi e di gestione rapporti di lavoro, né contratti, né liti pendenti;

*d*) da tre professori eletti contestualmente alle elezioni dell'ateneo fra tutte le categorie dei docenti, di cui:

uno in rappresentanza dei docenti delle facoltà ubicate in Chieti;

uno in rappresentanza dei docenti delle facoltà ubicate in Pescara;

uno in rappresentanza dei docenti delle facoltà ubicate in Teramo;

*e*) dai sindaci dei comuni di Chieti, Pescara e Teramo, o loro delegati;

*f*) da tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o al primo anno fuori corso, eletti contestualmente alle elezioni dell'ateneo, di cui:

uno in rappresentanza degli studenti iscritti nelle facoltà ubicate in Chieti;

uno in rappresentanza degli studenti iscritti nelle facoltà ubicate in Pescara;

uno in rappresentanza degli studenti iscritti nelle facoltà ubicate in Teramo;

*g*) dal direttore dell'ufficio per il diritto allo studio universitario che funge da segretario, con parere consultivo.

2) *Sezione del comitato consultivo con sede in L'Aquila*:

*a*) dall'assessore regionale al diritto allo studio che lo presiede;

*b*) dal rettore dell'università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria e superiori o i loro delegati;

*c*) da tre esperti designati dal consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con gli organi consultivi e di gestione rapporti di lavoro, né contratti o appalti, né liti pendenti;

*d*) da tre professori eletti fra tutte le categorie docenti, contestualmente alle elezioni degli atenei, di cui:

uno in rappresentanza dei docenti dell'Università degli studi;

uno in rappresentanza dei docenti dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia;

uno in rappresentanza dei docenti dell'Istituto superiore di *educazione fisica;*

*e*) dal sindaco del comune de L'Aquila o un suo delegato;

*f*) da tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o al primo anno fuori corso, eletti contestualmente alle elezioni degli atenei, di cui:

uno in rappresentanza degli studenti dell'Università degli studi;

uno in rappresentanza degli studenti dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia;

uno in rappresentanza degli studenti dell'Istituto superiore di educazione fisica;

*g*) dal direttore dell'ufficio per il diritto allo studio universitario che funge da segretario, con parere consultivo.

Il comitato consultivo regionale, riunito a sezioni congiunte, è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

La mancata partecipazione di una o più rappresentanze di cui alle precedenti lettere, non infirma la validità della costituzione delle sezioni del comitato purché siano presenti almeno la metà più uno dei membri previsti per la costituzione dei medesimi.

Il *quorum* previsto dal comma precedente, in caso di riunioni a sezioni congiunte, va riferito alla totalità dei membri previsti per la costituzione di ambedue le sezioni.

Per ciascuna riunione del comitato consultivo, sia a sezioni congiunte che separate, deve essere redatto apposito verbale e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Le sezioni del comitato consultivo del diritto allo studio universitario durano in carica tre anni ed i singoli componenti sono sempre confermabili.

Viene considerato decaduto il componente che abbia commesso gravi violazioni di legge o non abbia partecipato a tre sedute consecutive della sezione del comitato consultivo; alla sua surroga si provvede ai sensi del comma successivo.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno dei componenti, gli enti interessati provvedono a designare il sostituto che viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Nel frattempo le sezioni del comitato continuano nelle loro funzioni purché il numero dei membri in carica non sia inferiore ai due terzi del numero previsto per la costituzione della sezione del comitato medesimo.

In caso di mancata o persistente carenza di funzionamento o in caso di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o direttive, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente commissione consiliare, la sezione del comitato consultivo del diritto allo studio universitario è sciolta ed alla stessa si sostituisce la giunta regionale fino alla ricomposizione della nuova sezione del comitato.

Ai componenti delle sezioni del comitato consultivo, per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute del comitato, spetta una indennità di presenza di lire trentamila nonché, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e nei modi previsti per i dipendenti regionali dell'VIII livello funzionale.

Art. 9.
*Compiti del comitato consultivo per il diritto allo studio universitario*

Il comitato consultivo provvede:

1) ad eleggere due vice presidenti, uno per ciascuna sezione, scegliendoli tra i propri componenti, esclusi i membri di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente art. 8;

2) a deliberare il proprio regolamento interno con le modalità di convocazione, di adunanza, di votazione e quant'altro occorrente per il funzionamento del comitato;

3) a proporre ed inviare alla giunta regionale, entro il 31 gennaio, il piano programmatico regionale degli interventi da effettuare e dei servizi da realizzare, ai sensi della presente legge, durante l'anno solare in corso.

Nel piano, oltre alle finalità ed agli obiettivi che il comitato si prefigge di raggiungere, debbono essere indicati:

*a*) i dati statistici relativi alla popolazione studentesca ed a quella da ammettere alla fruizione degli interventi e servizi programmati;

*b*) la natura e l'ammontare dei servizi previsti nell'assegno di studio in servizi;

*c*) l'ammontare delle tariffe per l'accesso ai servizi in cui sia prevista la contribuzione da parte degli studenti;

*d*) ogni iniziativa ritenuta utile per una migliore e più vasta partecipazione degli studenti alla fruizione dei servizi.

A tal fine gli organi di gestione provvedono ad inviare alle competenti sezioni del comitato consultivo, sulla scorta di documentazione rilasciata dalle competenti università ed istituti di istruzione universitaria e superiori, i dati statistici di cui alla precedente lettera *a*) e quant'altro occorrente alla compilazione del piano.

E' compito del comitato consultivo regionale di equilibrare rigidamente, attraverso il piano programmatico, il costo degli interventi in esso previsti, in rapporto ai mezzi disponibili quali sono indicati nel successivo art. 23;

4) a deliberare e comunicare agli organi di gestione, dopo l'approvazione del piano annuale regionale, il programma degli interventi da attuare, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione e nei limiti dei fondi a ciascuno assegnati.

Art. 10.
*Organi di gestione*

Gli organi di gestione per l'attuazione delle forme di intervento previste dalla presente legge sono:

*a*) il comune de L'Aquila, per le università ed istituti di istruzione universitaria e superiori ivi ubicati;

*b*) l'associazione dei comuni di Chieti, Pescara e Teramo, con sede in Chieti, per le università di Chieti e le facoltà della medesima ubicate in Pescara e Teramo.

Tali organi operano per l'attuazione del diritto allo studio universitario e sono dotati, nell'ambito del piano regionale e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, delle autonomie amministrative e funzionali già delle opere universitarie.

I consigli comunali di Chieti, Pescara e Teramo nominano ognuno tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, che si costituiscono nell'associazione dei comuni prevista dalla lettera *b*) del primo comma del presente articolo.

Per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalla presente legge, ciascun organo di gestione si avvale di apposite unità organizzative che assumono la denominazione di ufficio per il diritto allo studio universitario. Tali uffici, ubicati in Chieti e L'Aquila, sono costituiti con il personale di cui al successivo art. 27 nonché con i beni mobili ed immobili di cui all'art. 28 messi dalla Regione a disposizione degli organi di gestione.

In caso di mancata o persistente carenza di funzionamento, o in caso di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o direttive, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente commissione consiliare, viene nominato un commissario straordinario per l'attuazione delle attività proprie degli organi di gestione.

Art. 11.
*Direttori degli uffici per il diritto allo studio universitario*

I direttori degli uffici per il diritto allo studio universitario esercitano funzioni di segretario delle sezioni dei comitati consultivi; sono responsabili di fronte all'organo di gestione della esecuzione dei loro deliberati; organizzano le attività dell'ufficio cui sono preposti.

I direttori degli uffici per il diritto allo studio universitario sono nominati tra i funzionari regionali — da scegliere, nella prima applicazione della presente legge, tra quelli inquadrati ai sensi del successivo art. 27 nelle sedi occupate alla data di entrata in vigore della presente legge — appartenenti al livello VII od VIII con profilo professionale di amministrativo, tenuto conto dell'anzianità di effettivo servizio nella stessa carriera e delle esperienze professionali acquisite in materia di diritto allo studio.

Art. 12.
*Compiti degli organi di gestione*

Gli organi di gestione provvedono:

1) a deliberare regolamenti per disciplinare la fruizione degli interventi previsti dalla presente legge, al fine di ottenere un migliore funzionamento dei servizi ed una economia di gestione;

2) a stipulare eventuali convenzioni con aziende, enti pubblici e privati per l'attuazione dei servizi previsti dalla presente legge;

3) a deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

4) ad inviare al competente settore della giunta regionale copie di provvedimenti, delibere, convenzioni e di quant'altro adottato per la fruizione dei servizi da attuare;

5) a comunicare alla sezione del comitato consultivo competente i dati statistici e quant'altro dallo stesso ritenuto necessario per la compilazione del piano annuale regionale di cui al precedente art. 9;

6) ad inviare al competente settore della giunta regionale ed alla competente sezione del comitato consultivo — entro il 31 gennaio di ogni anno — una relazione sulle attività svolte e sui mezzi finanziari utilizzati.

*Titolo III*
MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

Art. 13.
*Pensionati o residenze*

Le strutture abitative possono essere organizzate in forma di residenze o pensionati, oppure in forma di collegi universitari, che promuovono specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale.

L'utilizzazione dei pensionati o delle residenze è disciplinata da apposito regolamento deliberato dagli organi di gestione ed è riservata prioritariamente agli studenti aventi diritto all'assegno di studio in servizi previsto dal successivo art. 16.

Tale regolamento potrà prevedere, nell'esercizio delle strutture abitative, limitate forme di collaborazione da parte di cooperative di studenti al fine di contenere i costi di gestione dei servizi.

La gestione dei pensionati o delle residenze viene effettuata preferibilmente dall'organo di gestione o mediante appalto. Possono altresì essere stipulate apposite convenzioni con strutture od organizzazioni esterne.

Le convenzioni di cui al precedente comma possono essere stipulate solo dopo aver accettato la piena utilizzazione dei propri servizi e di quelli analoghi per i quali la Regione ha già in atto apposite convenzioni.

L'accesso ai posti alloggio, eventualmente non utilizzati per gli assegni di studio in servizi, viene annualmente determinato con pubblico concorso sulla base dei criteri di reddito, di merito e capacità previsti nei successivi articoli.

Gli organi di gestione determinano annualmente, in funzione delle indicazioni del piano regionale, dei fondi disponibili e dei costi del servizio, le tariffe di accesso, per fasce di reddito, ai posti alloggio.

Art. 14.
*Servizi mensa*

I servizi di mensa sono gestiti direttamente dall'organo di gestione o mediante appalto con enti o privati garantendo co-

munque idonee forme di controllo da parte di commissioni, nominate dall'organo di gestione e la cui maggioranza deve essere designata dalla componente studentesca.

In carenza di strutture possono essere stipulate apposite convenzioni con enti pubblici o privati.

Qualora la mensa gestita direttamente possa garantire una produzione di pasti superiore alla richiesta degli studenti universitari, l'accesso alla mensa può essere esteso agli studenti di altri (gradi) di scuola purchè sia assicurata la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

Il personale docente può usufruire della mensa con tariffe corrispondenti al costo del servizio.

L'organo di gestione provvede a regolamentare l'utilizzazione del servizio di mensa ed a controllare l'accesso secondo forme di riconoscimento omogenee sul territorio regionale.

L'organo di gestione stabilisce annualmente le tariffe di accesso alla mensa con i criteri e le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 13.

Art. 15.

*Trasporto*

L'accesso alle strutture universitarie viene favorito mediante agevolazioni per l'uso di mezzi di trasporto pubblici.

Le agevolazioni consistono nella stipula di convenzioni con le maggiori aziende di trasporti pubblici, per la concessione di abbonamenti a tariffa agevolata o, in mancanza, nel rimborso parziale o totale degli abbonamenti a tariffa intera.

L'intervento di cui al presente articolo è previsto per gli studenti capaci, meritevoli e privi o carenti di mezzi, in funzione della distanza del loro domicilio dalle strutture universitarie secondo criteri omogenei sul territorio regionale.

L'organo di gestione determina annualmente l'ammontare del rimborso degli abbonamenti con i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 13.

Art. 16.

*Assegno di studio*

L'assegno di studio è erogato in servizi e in denaro agli studenti di cittadinanza italiana ed in regolare corso di studi. Esso non è cumulabile con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha la facoltà di optare per l'una o l'altra provvidenza.

Si tende a favorire quello in servizi al fine di incentivare gli interventi collettivi e di accrescere la frequenza agli studi e la partecipazione alla vita universitaria degli studenti.

L'assegno di studio in servizi consiste nella concessione dei benefici di cui al precedente art. 2.

L'assegno di studio è differenziato in due importi distinti che tengono conto del luogo di residenza dello studente beneficiario; la sua concessione per i residenti nel comune sede di facoltà, esclude dagli interventi di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 2.

Gli assegni di studio vengono annualmente concessi con pubblico concorso sulla base dei criteri di reddito, di merito e di capacità previsti dai successivi articoli e con le modalità stabilite dagli organi di gestione.

A parità di requisiti viene data la precedenza agli studenti handicappati, in favore dei quali l'importo dell'assegno di studio può essere aumentato fino al massimo del doppio anche attraverso la dotazione, su richiesta dell'interessato, di attrezzature specialistiche e materiale differenziato.

Le sezioni del comitato consultivo del diritto allo studio universitario determinano annualmente, in funzione delle disponibilità di bilancio, la quota da destinare agli assegni di studio ed il complesso degli interventi costituenti l'assegno in servizi.

L'assegno di studio può essere erogato parte in denaro e parte nei servizi disponibili.

Nel caso in cui studenti aventi diritto restino esclusi dal servizio abitativo di cui al precedente art. 13 per insufficienza di posti disponibili, una quota parte dell'assegno di studi viene erogata a titolo di «contributo casa» il cui importo non potrà essere superiore alle spese sostenute capitariamente dall'organo di gestione nei propri servizi abitativi.

Per quanto concerne la normativa dell'assegno di studio ed i relativi massimali si fa riferimento alla legge quadro nazionale e, per quanto nella stessa non contemplato, alle vigenti norme di legge dello Stato.

L'assegno di studio non può essere ottenuto né confermato per gli anni accademici successivi e viene revocato qualora lo studente sia incorso o incorra in violazioni di leggi, di regolamenti o in provvedimenti disciplinari.

Le violazioni e le esclusioni di cui al precedente comma sono accertate tramite le competenti autorità.

Il comma 11 del presente articolo si applica anche agli interventi previsti dal quinto comma del precedente art. 13.

Art. 17.

*Servizi editoriali e librario*

Il servizio editoriale e librario provvede, ad uso esclusivo degli studenti universitari, alla produzione e diffusione di materiale didattico e scientifico.

Il servizio si articola in:

1) distribuzione di testi universitari nel quadro della trasformazione dell'assegno di studio in servizi;

2) prestito librario presso biblioteche degli uffici per il diritto allo studio universitario;

3) produzione, stampa e diffusione di dispense e materiale didattico.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere estesi anche alla generalità degli studenti secondo tariffe rapportate al costo del servizio e senza finalità di lucro.

L'organo di gestione può affidare, mediante convenzione, l'attuazione dei servizi editoriali e librari, tutta o in parte, a cooperative di studenti operanti nell'ambito universitario.

In tal caso l'organo esercita vigilanza e controllo sulle cooperative in merito al rispetto delle norme del presente articolo.

Art. 18.

*Attività sportive, culturali, ricreative e turistiche*

L'organo di gestione collabora con il comitato per lo sport universitario al fine di assicurare la partecipazione degli studenti universitari alle attività ricreativo-sportive, agonistiche e turistiche.

Favorisce altresì, mediante convenzione, l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari ed a quelli gestiti dagli enti locali.

L'organo di gestione promuove, anche in collaborazione con le università ed altre istituzioni, tutte quelle iniziative idonee ad una maggiore e qualificata diffusione della cultura tra gli studenti, organizzando, tra l'altro, dibattiti, conferenze, spettacoli e rassegne.

Per tale servizio l'organo di gestione può avvalersi, oltre che di personale proprio, anche della collaborazione di centri, associazioni o cooperative organizzati dagli studenti.

Art. 19.

*Servizi di consulenza ed orientamento professionale*

Il servizio di consulenza ed orientamento ha il compito di indirizzare gli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, in collaborazione con le università ed altre istituzioni regionali, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.

Il servizio ha inoltre la funzione di fornire agli studenti tutte le notizie e le informazioni necessarie per una adeguata conoscenza delle attività e dei servizi universitari, nonché dei loro diritti e doveri.

Esso collabora con gli analoghi servizi della Regione e con i distretti scolastici, utilizza le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali effettuate dagli istituendi osservatori territoriali e regionale, collabora con le università per fornire agli studenti, mediante tutte le forme di pubblicizzazione, tutte le notizie e le informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sulle prospettive occupazionali e professionali e su quelle della ricerca scientifica, nonché sull'attività e sui servizi universitari.

Art. 20.

*Prestiti d'onore*

Gli organi di gestione possono concedere prestiti d'onore agli studenti universitari particolarmente meritevoli, purché abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studi prescelto.

I prestiti sono concessi a tasso agevolato, su delibera dell'organo di gestione, nella quale sono stabilite le modalità per la restituzione.

**Art. 21.**

*Requisiti di reddito*

L'assegno di studio può essere concesso agli studenti il cui reddito familiare non superi i limiti determinati dal consiglio regionale con riferimento a quelli fissati con la legge dello Stato.

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del piano per il diritto allo studio universitario, determina, oltre ai limiti previsti dal precedente comma, fasce di reddito familiare cui rapporta l'onere a carico dello studente per usufruire dei servizi a tariffa differenziata.

Il reddito va riferito a quello dichiarato per l'anno precedente agli effetti IRPEF da tutti i componenti del nucleo familiare in cui è inserito l'interessato o delle famiglie di origine nel caso in cui l'interessato stesso abbia formato famiglia propria non dotata di propri redditi ed è comprovato mediante copia dei modelli 740 o 101 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli organi di gestione adottano, tramite i comuni di residenza degli studenti interessati e i competenti uffici statali, opportune forme di verifica, in aderenza alle disposizioni di legge dello Stato, sulla veridicità dei certificati e dichiarazioni prodotti ai sensi del comma precedente.

L'organo di gestione determina i criteri e le modalità per l'accertamento delle condizioni di reddito degli apolidi, dei rifugiati politici e degli studenti stranieri.

Agli studenti che abbiano dichiarato il falso o presentato dichiarazioni non rispondenti al vero, e, per effetto di tali dichiarazioni abbiano ottenuto la concessione di assegni di studio o di servizi a tariffa agevolata, devono essere immediatamente revocate tutte le concessioni e gli stessi devono essere esclusi dalle medesime per tutto il corso successivo degli studi, salvo la adozione nei loro confronti di eventuali sanzioni disciplinari, la denuncia all'autorità giudiziaria, qualora si ravvisino estremi di reato e la restituzione del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.

Art. 22.

*Requisiti di merito*

I requisiti di merito, per poter concorrere alla fruizione dei servizi previsti dagli articoli precedenti, sono determinati dalla legge quadro nazionale o, in mancanza, come segue:

*a)* per gli studenti che si iscrivono al primo anno, dal voto conseguito nell'esame di maturità o abilitazione sostenuto non anteriormente a due anni dalla data di iscrizione all'università o ad istituti universitari;

*b)* per gli studenti che si iscrivono al secondo anno, dall'aver superato, entro la sessione estiva, almeno due esami, se il piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce la domanda ne preveda non più di cinque; almeno tre esami, se il piano ne prevede più di cinque;

*c)* per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al secondo, dall'aver completato, entro la sessione estiva, tutti gli esami previsti dai propri piani di studi degli anni precedenti e almeno due o tre di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda a seconda che il piano di studi medesimo preveda rispettivamente fino a cinque o più di cinque esami.

I servizi disponibili in numero limitato sono concessi, a parità di reddito e con i requisiti di merito previsti dal comma precedente, con i seguenti ulteriori criteri di precedenza:

1) valutazione media superiore, calcolata fino al millesimo, riportata negli esami previsti dalle lettere *b)* e *c)* del precedente comma.

Ai fini della graduatoria, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori;

2) a parità di reddito e merito hanno precedenza gli appartenenti a nucleo familiare il cui reddito derivi prevalentemente da lavoro dipendente;

3) a parità di merito, i servizi sono concessi anzitutto agli studenti con famiglia propria avendo riguardo al numero dei figli e, successivamente, al più anziano di età.

La concessione degli assegni di studio viene prioritariamente assicurata agli studenti che ne abbiano già goduto l'anno precedente purché mantengano i requisiti di reddito e di merito stabiliti in base alle norme della presente legge.

Gli assegni di cui al comma precedente sono confermati anche nel caso di trasferimento da un corso di laurea all'altro, purché esso avvenga senza soluzione di continuità e siano fatti salvi i requisiti di merito e di reddito richiesti.

Per i casi di trasferimento di studenti da un ateneo all'altro, si fa riferimento alla normativa statale vigente.

Non possono concorrere al beneficio dell'assegno di studio gli studenti in possesso di laurea o titoli equipollenti e gli studenti che hanno già usufruito del medesimo beneficio.

*Titolo IV*

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 23.

*Mezzi finanziari*

L'organo di gestione dispone dei seguenti mezzi finanziari:

*a)* fondi annualmente assegnati dalla Regione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge;

*b)* proventi della tassa prevista dal primo comma dell'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale;

*c)* contributi di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, ed i possibili eventuali proventi di cui all'art. 4 della medesima legge;

*d)* entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

*e)* contributi di enti, associazioni e privati.

Tutti i mezzi finanziari indicati nel precedente comma confluiscono all'organo di gestione.

I fondi medesimi devono essere utilizzati per il conseguimento delle finalità della presente legge e non possono essere in alcun caso distratti dagli scopi per i quali sono stati assegnati.

Art. 24.

*Fondi non utilizzati*

Le somme assegnate ed eventualmente non utilizzate né impegnate dagli organi di gestione sono oggetto di conguaglio nell'assegnazione dei fondi relativi agli esercizi successivi.

Restano ferme le competenze degli uffici di bilancio e di ragioneria della Regione, quali sono previste dalle vigenti disposizioni a proposito della gestione finanziaria delle somme assegnate.

Art. 25.

*Rendiconto*

Gli organi di gestione inviano all'organo regionale di controllo di cui alla legge regionale 14 agosto 1972, n. 13, per l'approvazione, il rendiconto della gestione finanziaria relativo agli interventi effettuati ed ai servizi prestati con i finanziamenti regionali e con quelli di altra provenienza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

La gestione finanziaria decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'organo regionale di controllo esamina la regolarità e legittimità amministrativa degli atti contabili di cui al precedente primo comma e, se non ravvisa irregolarità, approva gli atti medesimi.

Il comitato regionale di controllo comunica al competente settore della giunta regionale le risultanze dei rendiconti delle gestioni finanziarie per gli eventuali conguagli di cui al precedente art. 24.

Art. 26.

*Oneri regionali*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, le leggi di bilancio regionale determinano, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, l'entità della spesa relativa, osservando i limiti quantitativi del bilancio pluriennale.

*Titolo V*

NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art. 27.**

*Personale delle opere universitarie*

Il personale di ruolo e quello assunto in applicazione della legge 29 dicembre 1980, n. 38, e con le procedure concorsuali previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1042, con pubblico concorso per posti vacanti nella pianta organica, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso

le opere universitarie delle università e degli istituti di istruzione universitaria e superiori operanti nel territorio regionale, è trasferito a domanda nei ruoli del personale della Regione ed assegnato agli uffici di cui al quarto comma del precedente art. 10.

Il limite quantitativo e qualitativo del personale suddetto, da trasferire nei ruoli regionali, non può superare quello delle piante organiche di ciascuna opera universitaria quali risultano approvate con l'ultimo decreto interministeriale.

Il trasferimento nei ruoli regionali decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° febbraio 1981.

All'inquadramento nel ruolo della Regione del personale trasferito, ai sensi dei commi precedenti, si provvede con le modalità fissate da apposita legge regionale da emanare in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

Fino alla adozione del provvedimento di inquadramento nel ruolo regionale, il personale delle opere universitarie conserva la sede di servizio, lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto, al momento del trasferimento, dall'ordinamento vigente nell'ente di provenienza.

Art. 28.

*Beni*

I consigli di amministrazione delle opere universitarie operanti nel territorio regionale hanno la facoltà di deliberare, con atto assunto nei modi di legge, il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili pervenuti alle opere dello Stato o da altri enti pubblici o comunque dalle medesime opere acquisiti mediante l'utilizzo di finanziamenti pubblici.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare da trasferire alla Regione dovrà risultare da appositi elenchi allegati alla deliberazione di cui al comma precedente.

Con la stessa deliberazione è designato il rappresentante dell'opera universitaria che, unitamente ad un funzionario designato dalla giunta regionale, provvede alla ricognizione ed al trasferimento dei beni mobili ed immobili nonché alla sottoscrizione dell'apposito verbale.

Il verbale di cui al comma precedente ha valore di atto pubblico di trasferimento.

La Regione subentra nella proprietà dei beni mobili ed immobili delle opere universitarie operanti nel territorio regionale nonché nella titolarità dei loro rapporti attivi e passivi.

La Regione continua ad utilizzare, per i fini previsti dalla presente legge, i beni mobili ed immobili non di proprietà delle opere universitarie ma dalle stesse destinati all'espletamento dei compiti istituzionali.

L'utilizzazione di cui al comma precedente per i beni di proprietà dello Stato, delle università e degli istituti di istruzione universitaria e superiori, di enti pubblici e privati e di persone fisiche, avviene, fino a quando non sarà emanata la legge quadro nazionale sul diritto allo studio universitario, mediante appositi atti che disciplinano i relativi rapporti giuridici.

Art. 29.

*Continuità degli interventi*

Fino all'entrata in vigore della presente legge ed alla regolare costituzione delle sezioni del comitato consultivo regionale e degli organi di gestione del diritto allo studio universitario, al fine di assicurare la continuità degli interventi e dei servizi in favore degli studenti universitari, continuano a svolgere le loro funzioni istituzionali gli attuali consigli di amministrazione in essere presso le opere universitarie delle università ed istituti di istruzione universitaria operanti nel territorio regionale.

Gli interventi finanziari della Regione, intesi ad assicurare la continuità delle prestazioni di cui al comma precedente, sono disposti in attuazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Il primo piano annuale regionale per il diritto allo studio universitario, di cui al primo comma dell'art. 6, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.
*Adeguamento a norme dello Stato*

Le norme della presente legge saranno adeguate a quelle della legge quadro statale sul diritto allo studio universitario se con le medesime in contrasto.

Art. 31.
*Entrata in vigore*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Dalla stessa data cessano di avere applicazione sul territorio regionale tutte le norme concernenti l'assistenza scolastica ed il diritto allo studio in favore degli studenti universitari che siano incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

**(1172)**

# REGIONE VALLE D'AOSTA

**Errata-corrige**

Nella legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, concernente i contributi alle associazioni culturali valdostane, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 17 febbraio 1982, all'art. 1, punto *a*), ove è scritto: «... campo *d'aviazione* ...», leggasi: «... campo *d'azione* ...».

**(1627)**

# REGIONE SICILIA

**Avviso di rettifica**

Nella legge 29 dicembre 1981, n. 181, recante «Proroga dei termini di cui agli articoli 2, 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 18 giugno 1977, n. 39 e 4 agosto 1980, n. 78, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 1982 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1982 all'art. 9, anziché: «*da due rappresentanti dei laboratori provinciali d'igiene e combustione;*», leggasi: «*da un rappresentante dell'Associazione nazionale controllo combustione;*».

**(1396)**



ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820880)